Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 8 aprile 1926** — **Numero 82**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Società anonima « Strada ferrata centrale e tramvie del Canavese », in Torino: Elenco delle azioni estratte il 31 marzo 1926, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, in Torino: Elenco delle obbligazioni estratte il 1° aprile 1926 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Ducale città di Zara: Elenco dei numeri del prestito comunale 4.50 per cento dell'anno 1894 sorteggiati nella 65ª estrazione del 1° aprile 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 828.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1926, n. 518.

Istituzione in Monforte d'Alba della Scuola di agricoltura « Colonnello Paolo Domenico Martina ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le copie autentiche dei testamenti olografi del compianto colonnello comm. Paolo Domenico Martina, pubblicato, uno dal notaio Francesco Moscone, di Monforte d'Alba, il 18 febbraio 1910, registrato in Alba il 25 febbraio 1910, n. 2056, e l'altro pubblicato il 19 marzo 1910 dal notaio Lorenzo Porrera, di La Morra, registrato in Alba il 7 aprile 1910, n. 2443, con i quali detto colonnello istituiva erede universale delle sue sostanze il comune di Luserna San Giovanni, con l'obbligo di fondare in Monforte d'Alba una scuola di agricoltura;

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 770, riguardante la vigilanza sulle fondazioni aventi per fine l'istruzione agraria industriale e commerciale;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' eretto in Ente morale il lascito « Colonnello Paolo Domenico Martina », avente per iscopo l'istituzione, nel comune di Monforte d'Alba, di una scuola di agricoltura, e ne è approvato lo statuto organico annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 15. — COOP.

Statuto organico del lascito « Colonnello Paolo Domenico Martina ».

Art. 1.

La Scuola e lascito Martina, fondata dal comune di Luserna San Giovanni, quale erede del comm. Paolo Domenico Martina, ed in adempimento della volontà espressa dal medesimo nei suoi testamenti olografi (pubblicato uno dal notaio Francesco Moscone di Monforte d'Alba, il 18 febbraio 1910, registrato in Alba il 25 febbraio 1910, al n. 2056, e l'altro pubblicato dal notaio Lorenzo Porrera, di La Morra, registrato in Alba il 7 aprile 1910, al n. 2443) ha la sua sede nel comune di Monforte d'Alba.

Art. 2.

Scopo principale del lascito è l'istituzione, nel comune di Monforte d'Alba, di una scuola perpetua, con insegnamento anche pratico di agricoltura, oltre alla teorica.

L'insegnante, a ciò designato, dovrà fare la scuola immediatamente superiore a quella che esiste in detto comune di Monforte d'Alba, insegnerà l'agricoltura pratica nella cascina, sarà suo obbligo di tenere anche conferenze su tutto ciò che crederà più acconcio a istruire la popolazione, sia sulla morale che sulla conoscenza delle leggi, di divulgare le novità più importanti, di tenere conferenze, intrattenendo l'uditorio sulla storia d'Italia e facendone i debiti commenti, insomma di curare che alla popolazione di Monforte d'Alba venga data tutta quella maggior istruzione, oltre quella dell'agricoltura sopra menzionata, che non può essere data dalle scuole istituite nel Comune, e che la popolazione stessa venga istruita nel miglior modo possibile.

Art. 3.

L'insegnante dovrà, inoltre, mettere e tenere in ordine tutti gli scritti del testatore, fare un calcolo separato di tutte le materie, di tutte le massime e sentenze ed aggiungerne altre, onde avere materia sufficiente per dettare sia in Scuola che nelle conferenze.

Dovrà mettere in ordine armi e fucili, avrà cura degli uccelli imbalsamati che sono riposti in appositi scaffali, dovrà conservare le conchiglie in apposita vetrina.

Art. 4.

L'insegnante, oltre ai proventi di cui in seguito, avrà il godimento ed usufrutto del palazzo di Monforte con annesso giardino, escluso però il locale coi grandi quadri, che sarà adibito per le adunanze del Consiglio e quello che eventualmente potrà essere adottato ad uso locale per la Scuola. Se, in seguito allo sviluppo della istituzione, sarà necessario un altro insegnante o coadiutore, sarà a questo riservato un alloggio da 3 a 4 camere al 2° piano di detto palazzo, come saranno ivi riservate due o tre camere, nonchè un locale al terreno, per l'eventuale portinaio, od inserviente, senza che

per tali riserve possa competere speciale indennità all'insegnante stesso. Questi avrà, altresì, l'usufrutto del mobilio, quadri, oggetti mobili, contenuti nel palazzo, e figuranti in apposito inventario: avrà cura della perfetta conservazione, da buon padre di famiglia, di tutto quanto sopra, e ne sarà responsabile.

Art. 5.

Il patrimonio del lascito è costituito dai seguenti cespiti:

1. Palazzo di Monforte d'Alba (piazza Vittorio Emanuele) con annessi mobili e accessori, valore come inventario e perizia	L.	40,000
2. Cascina Cornalea o Simiane della superficie di ettari 11.52.55, pari a giornate 30, tavole 25, piedi 1 di antica misura, valore come da inventario e perizia	»	60,500
3. Rendita del debito pubblico italiano consolidato 3,50 %, valore nominale (rendita annua L. 1029) di	»	29,400
4. Rendita consolidato 3,50 % (proveniente dalla vendita delle cascine Botte; titolo nominativo n. 783576; rendita annua L. 5512.50) di nominali	»	157,500
5. Rendita consolidato 3.50 % (proveniente dalla vendita cascina Maschi; titolo nominativo n. 784888; rendita annua L. 2397.50) di nominali	»	68,500
Totale	L.	355,900

Art. 6.

L'amministrazione del lascito è affidata ad un Consiglio direttivo, avente la sua sede in Monforte d'Alba, il quale è composto di cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio comunale di Luserna San Giovanni, due dal Consiglio comunale di Monforte, ed il quinto, con funzioni di presidente, designato nella persona del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Cuneo.

Non potranno essere nominati a far parte del Consiglio di amministrazione i ministri di qualunque culto.

I membri elettivi dureranno in carica un triennio e potranno venire rieletti.

Il segretario del lascito sarà nominato dal Consiglio di amministrazione, e la sua retribuzione e le sue funzioni saranno disciplinate da apposito regolamento, che dovrà riportare l'approvazione del Prefetto di Cuneo.

Il tesoriere sarà parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione, che determinerà, nello stesso tempo, la congrua cauzione da prestarsi, e che dovrà essere approvata dal Prefetto di Cuneo.

Sarà costituito annualmente un Collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno sarà nominato dal Consiglio comunale di Luserna San Giovanni, uno dal Consiglio comunale di Monforte d'Alba, ed uno dal Prefetto di Cuneo.

Art. 7.

L'amministrazione e contabilità del lascito saranno regolate in conformità delle disposizioni vigenti per l'amministrazione e contabilità comunale.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si raduna almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il presidente creda di convocarlo, o ne sia fatta istanza almeno da due membri, o per ordine dell'autorità governativa.

Art. 9.

L'avviso di convocazione deve essere firmato dal presidente. Esso deve essere consegnato al domicilio dei componenti almeno otto giorni prima della seduta, salvo casi eccezionali di assoluta urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio devono essere prese con intervento almeno di tre membri ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Di ogni deliberazione il segretario stenderà verbale, che sarà firmato da tutti gli intervenuti. Qualora alcuno di essi si allontani o ricusi di firmare se ne farà mensione nel verbale stesso, indicandone le ragioni.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio avvengono a Monforte d'Alba, in un'apposita sala del palazzo, che sarà all'uopo appositamente destinata, e che servirà anche di archivio, ove l'insegnante conserverà le carte ed i documenti del defunto testatore.

Art. 11.

Sono di competenza del Consiglio:

1° le deliberazioni relative ad acquisti, alienazioni, liti, transazioni, ed ogni altro atto che interessi la conservazione o trasformazione del patrimonio del lascito;

2° l'approvazione dei bilanci preventivi, dei conti consuntivi e morali;

3° le deliberazioni dei contratti di qualsiasi natura;

4° la formazione di eventuali speciali regolamenti interni e di quelli del personale;

5° la nomina e la revoca dell'insegnante, del segretario, del tesoriere ed eventualmente di altro personale;

6° la fissazione di stipendi ed assegni al personale;

7° la distribuzione delle somme in seguito accennate.

Art. 12.

Il presidente è capo dell'Amministrazione del lascito, e ne ha legale rappresentanza.

Nei casi di urgenza adotta qualsiasi provvedimento conservativo che si renda necessario, salvo a riferirne al Consiglio nella prossima adunanza.

Egli esercita personalmente una continua sorveglianza sull'andamento del lascito, firma i mandati di pagamento, che saranno pure controfirmati dal segretario.

Art. 13.

Il segretario dovrà firmare ogni dichiarazione, provvedimento, contratto ed in genere ogni atto che emani dal lascito, assumendone la responsabilità per quanto riflette la materiale formalità.

Dovrà tenere il registro dei verbali e tutti quegli atti e registri dalle leggi prescritti, tenere la corrispondenza, gli atti del lascito, preparare i bilanci e i conti, controfirmare i mandati e compiere tutte le funzioni dalle leggi a lui demandate.

Art. 14.

L'insegnante, perchè possa essere nominato, dovrà avere la necessaria istruzione e cioè possedere il titolo legale di abilitazione all'insegnamento dell'agronomia, oppure essere laureato in belle lettere od in legge, ma, in questo caso, dovrà comprovare, eventualmente davanti a Commissione competente, di avere sufficienti cognizioni agronomiche ed agricole, per praticare con profitto tale insegnamento.

Art. 15.

La nomina dell'insegnante è fatta per un periodo di prova di tre anni, dopo il quale, non intervenendo licenziamento, la nomina stessa avrà carattere di stabilità.

Prima di entrare in funzione egli dovrà firmare l'inventario di tutto quanto gli verrà consegnato in uso ed in custodia, e ne sarà in seguito responsabile moralmente e materialmente.

Art. 16.

L'insegnamento pratico dell'agricoltura verrà fatto nella cascina Simiane, il cui usufrutto è devoluto completamente all'insegnante.

In detta cascina verrà eventualmente dall'insegnante stesso impiantato un campo sperimentale, a sue cure e spese.

Nel caso di constatata esuberanza di superficie della detta cascina, la superficie esuberante potrà essere venduta a condizione che quella rimanente sia sufficiente ai fini dell'insegnamento agrario. L'interesse netto del capitale ricavato dalla vendita sarà devoluto completamente all'insegnante stesso.

Art. 17.

L'insegnante, oltre all'uso ed al reddito della casa o palazzo di Monforte d'Alba e della cascina Simiane o Cornalea (pei quali dovrà naturalmente pagare i necessari tributi ed imposte) avrà un onorario fisso di annue L. 5000, al lordo della ricchezza mobile da prelevarsi sui proventi del lascito, e da pagarsi in quote trimestrali posticipate.

Su questo onorario di L. 5000 l'insegnante avrà diritto all'aumento sessennale del decimo sino a cinque sessenni.

Art. 18.

L'insegnante, agli effetti della pensione, sarà inscritto o alla Cassa di previdenza degli impiegati od al Monte pensione degli insegnanti elementari, se nulla osti al riguardo da parte di detti istituti. Una parte della quota-pensione sarà a carico dell'insegnante, e l'altra a carico dell'Ente.

Art. 19.

Le spese di ordinaria manutenzione e di conservazione (oltre quelle già accennate di imposte e tributi) tanto del palazzo di Monforte, quanto della cascina Simiane saranno a carico dell'insegnante, quale usufruttuario di detti beni.

Le spese straordinarie sono invece a carico dell'Ente.

Quando però le spese straordinarie avessero per iscopo l'aumento del reddito dei beni stabili, sarà dall'usufruttuario devoluto all'Ente l'interesse legale sulla somma spesa.

Art. 20.

Per disposizioni testamentarie il comune di Monforte d'Alba dovrebbe fornire il locale necessario per la Scuola, ma qualora detto Comune non volesse o non potesse concedere il conveniente locale il Consiglio direttivo penserà ad adattare, a spese del lascito, apposito locale del palazzo di Monforte, preferibilmente al primo piano, senza che per questo l'insegnante possa pretendere speciale compenso, a titolo di fitto.

Art. 21.

L'Amministrazione del lascito avrà facoltà di affidare in pensione all'insegnante alcuni pochi giovani, scelti, per metà, fra alunni appartenenti al comune di Luserna San Giovanni, e, per metà, fra quelli di Monforte d'Alba, che diano affidamento di buona riuscita e di saper divulgare i precetti che loro verranno inspirati nella Scuola.

Art. 22.

Per quel che concerne la durata e gli orari della Scuola si seguiranno le norme delle leggi e dei regolamenti sull'istruzione in vigore.

Le conferenze, però, che all'infuori dell'orario della Scuola, saranno tenute, in numero di almeno una al mese, saranno continuate anche durante le vacanze.

Art. 23.

Compatibilmente coi fondi esistenti, e se riconosciuta la necessità ed utilità dell'erogazione, verranno dal Consiglio destinate annualmente, in tutto od in parte, le seguenti donazioni:

1° L. 50 (anche divisibili) alla miglior musica che si recherà in Monforte per accompagnare i giovani soggetti alla leva;

2° L. 50 per accrescere il premio della gara al pallone, quando questo abbia luogo;

3° L. 50 (anche divisibili) di premio ai giovani frequentanti la Scuola che, oltre alla buona condotta, abbiano tenuto buon profitto nello studio ed abbiano ritenuto a memoria un maggior numero di massime e sentenze;

4° L. 500 (anche divisibili fra non più di due) a titolo di dote a quelle giovani contadine, di ristrette condizioni, di ottime qualità, di buona e robusta complessione, le quali, anche nella scelta dello sposo, diano affidamento di avere figliuolanza robusta, atta a sopportare le fatiche dell'agricoltura.

Per le donazioni di cui ai numeri 1 e 2 gli interessati devono presentare domanda, anche a mezzo dell'insegnante, il quale riferirà al Consiglio con relazione particolareggiata.

Per i premi di cui al n. 3, l'insegnante presenterà le sue proposte al Consiglio, con rapporto dettagliato. Per le doti di cui al numero 4 le giovani concorrenti dovranno presentare al Consiglio regolare domanda, con tutte le indicazioni, onde mettere il Consiglio stesso in grado di assumere le necessarie informazioni.

Condizione indispensabile per la concessione della dote è l'effettuazione del matrimonio civile, il quale, in ogni caso, dovrà precedere quello religioso.

Art. 24.

Per ogni oggetto non specialmente contemplato nel presente statuto-regolamento si seguiranno le prescrizioni della legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, n. 6972, e dei relativi regolamenti, nonchè della legge 18 luglio 1904, n. 390, e della legge e regolamento comunale e provinciale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:

BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 829.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 524.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Padova ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto camerale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d)*, e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di

commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 20 gennaio 1926 del Commissario governativo della Camera di commercio di Padova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Padova è autorizzata a imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non risultino già inscritti nei ruoli della imposta camerale.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli, purchè non risulti che abbiano deposito di merci, in un Comune della stessa circoscrizione, da cui si riforniscano continuamente;

b) i girovaghi che mettono in vendita merci aventi un valore inferiore a 25 lire, a meno che risulti che abbiano depositata altra merce;

c) i venditori di giornali, di fiammiferi, a meno che i medesimi vendano altra merce il cui valore esposto o in magazzino non superi le L. 200;

d) i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune e già gravati dall'imposta principale;

e) i venditori girovaghi di frutta ed ortaggi;

f) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, anche se questi prendano in affitto i locali per esporre i loro campioni purchè non compiano vendite;

g) gli esercizi ove si effettuino vendite a scopo di beneficenza.

Art. 3.

La tassa sul commercio girovago si applica a tutti coloro che esercitano il commercio con banchi fissi o mobili e con veicoli d'ogni specie, qualunque sia la durata della loro residenza in provincia di Padova.

La tassa è di L. 15 per il commercio esercitato sui veicoli a mano, di L. 30 per il commercio esercitato sui banchi mobili o su veicoli trainati da forza animale o da forza motrice di qualunque specie e su banchi fissi.

La tassa pagata è valida per tutti i Comuni del distretto camerale e per l'anno solare in corso.

Art. 4.

La tassa sul commercio temporaneo si applica agli esercenti temporanei di negozi, di bazar e di negozi stralcio e liquidazione e di ogni altra specie; ai commercianti, agenti, rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono per la vendita in alberghi o case private le loro merci, sia annunziandole al pubblico mediante manifesti o avvisi in qualsiasi modo distribuiti, sia facendone la vendita senza annunzi.

La tassa per tutti i commercianti suindicati è di L. 50 per il primo mese o frazione di mese, con un supplemento mensile di L. 25 per ogni mese successivo o frazione di mese.

Art. 5.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite nell'annesso regolamento visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Padova.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 21. — COOP

Regolamento per l'applicazione e la riscossione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nella provincia di Padova.

Art. 1.

Chiunque intenda aprire nella città e provincia di Padova un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere anche sotto forma di bazar, di stralcio, di liquidazione, di pubblici incanti, sia all'aperto sia in luoghi chiusi, alberghi, stabilimenti di bagni, circoli, esercizi, locali pubblici e privati, ecc., ovvero intenda esercitare traffico ambulante qualunque sia la nazionalità, ed ancorchè sia inscritto presso qualsiasi Camera di commercio, deve farne denuncia oltre che alla Camera di commercio e industria di Padova, a termini dell'art. 87 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29, anche al sindaco del Comune ove si intende esercitare il commercio e deve pagare l'imposta di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto d'autorizzazione, in base alle norme del presente regolamento.

Non potrà essere iniziato l'esercizio senza essersi ottenuto dalla Camera il certificato relativo.

Art. 2.

Gli uffici che rilasciano licenze per le vendite di esportazioni temporanee di oggetti preziosi e di oggetti di lusso, a sensi della legge 10 aprile 1921, n. 444, e per il commercio ambulante, entro la giurisdizione camerale di Padova, sono tenuti a dare immediata comunicazione delle singole licenze, coll'indicazione della loro durata alla Camera di commercio e industria di Padova.

Art. 3.

La denuncia deve contenere la data della sua presentazione, il cognome, il nome, la paternità ed il domicilio dell'esercente, l'indicazione del Comune o dei Comuni della circoscrizione nei quali egli intende svolgere l'esercizio, l'oggetto e la durata dello stesso, il valore complessivo della merce che viene posta in vendita ed il normale prezzo di trasporto della merce stessa.

Alla denuncia deve essere unita la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta e dell'aggio relativo.

L'indicazione della durata dell'esercizio potrà essere omessa nelle denuncie relative ad esercizi aventi carattere di continuità intendendosi per tali quelli che si svolgono per il corso di oltre un anno.

In questo caso però i titolari degli stessi dovranno all'atto della cessazione presentare la relativa denuncia nei modi stabiliti all'art. 10 del presente regolamento, ferma per gli inadempienti l'applicazione delle ammende di cui all'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunciato, deve dare avviso del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

In caso di contravvenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

Art. 5.

La Camera, ricevute la denuncia e la prova dell'eseguito pagamento dell'imposta e dell'aggio relativo, provvederà al rilascio del certificato di cui all'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, indispensabile all'esercente per poter iniziare lo svolgimento del proprio commercio.

Art. 6.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago, che omettano di fare la denuncia di cui agli articoli 1, 3 e 4, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche ad una ammenda eguale alla metà dell'imposta medesima ed alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

In tale caso gli esercenti saranno diffidati a versare entro le 24 ore dall'intimazione la quota dovuta per imposta, ammenda ed aggio. Solo la Camera provvederà inoltre nei riguardi dei contravventori all'applicazione dell'art. 70 di cui il citato R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione al presente regolamento ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

Art. 7.

L'esazione dell'imposta e dell'eventuale ammenda è affidata agli uffici ed ai funzionari che saranno designati dalle rispettive Giunte camerali.

Agli incaricati del servizio dell'applicazione dell'imposta spetterà l'aggio previsto dall'art. 57 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, gravante sul contributo.

Art. 8.

I moduli occorrenti per la denuncia dell'esercizio, la riscossione dell'imposta, le intimazioni al pagamento della stessa, ed alle relative ammende, nonchè quelli necessari ad ottemperare all'obbligo dell'inscrizione nel registro delle ditte, saranno forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Art. 9.

Tutti gli importi riscossi, a titolo d'imposta sul commercio temporaneo e girovago, vengono divisi per due terzi alla Camera ed un terzo al Comune, che provvede all'esazione.

Art. 10.

Alla fine di ogni trimestre i sindaci trasmetteranno alla Camera la nota degli incassi effettuati nei rispettivi Comuni e verseranno l'ammontare delle imposte e delle eventuali ammende riscosse, dopo dedotta la quota parte spettante ai Comuni e all'aggio dovuto agli incaricati, al cassiere della Camera, nei modi in cui si eseguisce il versamento dell'imposta camerale.

Art. 11.

La Camera di commercio e industria e le autorità municipali dei vari Comuni della Provincia invigileranno acchè nessun esercente commercio temporaneo e girovago si sottragga alla osservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento. I cursori, i messi, le guardie di finanza, saranno tenuti a denunciare gli esercizi di commercio temporaneo e girovago di cui vengono a conoscenza.

La Camera si sostituirà ai Comuni nell'applicazione dell'imposta quando questi non vi provvedano.

Art. 12.

Le decisioni delle controversie sulla applicazione della imposta sui commercianti temporanei e girovaghi spettano al presidente della Camera ed a chi ne fa le veci. Le contestazioni non saranno procedibili se non siano accompagnate dalla relativa bolletta di corrisposta imposta, salvo rimborso.

Le spese di perizia, dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a suo carico.

Contro le decisioni di cui al primo paragrafo del presente articolo, è ammesso il ricorso al Tribunale di Padova, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 830.

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. 534.

Modificazioni al regolamento per il servizio del materiale di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, col quale fu approvato il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1804 in data 3 dicembre 1916 col quale furono apportate alcune modificazioni al predetto regolamento;

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di spesa stabilito dai comma *a*) e *b*) del paragrafo 160 del vigente regolamento pel servizio del materiale di artiglieria, di cui alle premesse, è portato a L. 20,000.

Art. 2.

I paragrafi 161 e 162 del regolamento richiamato al precedente articolo, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti paragrafi:

« § 161. — L'urgenza dei provvedimenti di cui al paragrafo precedente dovrà sempre essere dichiarata e motivata dal Consiglio d'amministrazione e la copia della relativa deliberazione dovrà essere allegata ai capitolati da inviarsi al Ministero per l'approvazione a termini del § 162 ».

« § 162. — L'esecuzione delle provviste e dei lavori di cui al presente articolo sarà affidata, per prezzo determinato e previa gara — ove ciò sia possibile — a persone o ditte di nota idoneità e di fiducia dell'Ente appaltante, in base ad appositi capitolati contenenti le indicazioni delle somministrazioni o dei lavori da eseguirsi, le condizioni di eseguimento e di collaudo, i termini di resa, le penalità da infliggersi in caso di inadempimento o di ritardo.

« I detti capitolati, debitamente firmati per accettazione dell'assuntore saranno trasmessi, in copia autentica, al Ministero per la voluta approvazione, e, dopo di questa, verranno sottoposte alla registrazione presso l'ufficio del registro, nei termini prescritti.

« L'invio al Ministero degli anzi cennati capitolati sarà effettuato pel tramite della Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, la quale dovrà esprimere il suo parere in merito alle condizioni tecniche ed al prezzo convenuto ».

Art. 3.

Il limite di spesa fissato dal § 166 del regolamento su richiamato è portato a L. 8000 elevabile a L. 10,000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero della guerra.

Art. 4.

Il § 168 del regolamento su richiamato è sostituito dal seguente paragrafo:

« § 168. — Per i lavori e le provviste a carico dei fondi per le minute spese, d'importo superiore a L. 1000, il direttore deve, sempre quando sia possibile, provocare una concorrenza fra più ditte idonee.

« Dell'avvenuta o mancata concorrenza devesi far menzione sulle note di pagamento ».

Art. 5.

Il § 286 del regolamento su richiamato è sostituito dal seguente paragrafo:

« § 286. — Il Ministero può autorizzare la vendita ad economia dei materiali di cui al § 284 quando il loro valore complessivo d'estimo non superi le L. 8000 e sempre che per identici materiali e per lo stesso cessionario non vi sia nello stesso esercizio finanziario altro contratto, computato il quale si oltrepassi detto limite. La limitazione relativa allo stesso cessionario avrà tuttavia applicazione quando la vendita sia stata aggiudicata in seguito a gara.

« L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli Enti venditori in base ad apposito capitolato di vendita e relativo verbale di stima dei materiali da alienarsi, i quali documenti dovranno essere inviati al Ministero pel tramite della Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria che dovrà esprimere il proprio parere in merito alle condizioni di vendita ed ai prezzi stimati.

« Le vendite di cui sopra saranno effettuate in seguito ad apposite gare, sempre quando ciò sia possibile e saranno sempre fatte constare mediante appositi contratti da sottoporsi all'approvazione del Ministero ».

Art. 6.

L'art. 50 del regolamento su richiamato viene sostituito dal seguente articolo:

« Art. 50. — § 314. — Il Ministero si accerta mediante ispezioni della regolarità della gestione e dei servizi affidati agli Enti dipendenti.

« Le ispezioni si distinguono in ordinarie e straordinarie ed entrambe alla loro volta si distinguono in tecniche ed amministrative.

« § 315. — Le ispezioni tecniche ordinarie per tutti gli Enti d'artiglieria sono disposte dai comandi di corpo di armata, ad eccezione degli stabilimenti di artiglieria per i quali dispone la Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria.

« Le ispezioni amministrative ordinarie sono eseguite dagli ispettori amministrativi dell'Amministrazione centrale della guerra.

« § 316. — Tutte le ispezioni di cui al paragrafo precedente debbono essere eseguite almeno una volta l'anno.

« § 317. — Le ispezioni straordinarie, sì tecniche che amministrative, si eseguono ogni qualvolta il Ministero della guerra lo ritenga opportuno affidandone l'incarico agli ufficiali o funzionari che caso per caso verranno designati.

« § 318. — Il Ministero stabilirà particolareggiate norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo ».

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 44, 45 e 50 del regolamento su richiamato, modificate in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno applicate oltrechè agli Enti di artiglieria anche a quelli automobilistici, con l'avvertenza che là dove si parla di Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria dovrà intendersi, per gli Enti di artiglieria, la Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, e per gli Enti automobilistici, l'Ispettorato tecnico automobilistico, al quale inoltre spetta l'incarico delle ispezioni tecniche ordinarie nei ritardi della Officina di costruzioni automobilistiche.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 30. — COOP

Numero di pubblicazione 831.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 535.

Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive per la sua prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli delle armi di artiglieria, fanteria, cavalleria e genio, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta, consisteranno in esercitazioni con i quadri di carattere essenzialmente pratico ed applicativo, sulla base del programma fissato dal R. decreto del 13 dicembre 1925, n. 2297.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è composta come segue:

generale d'armata Ferrari gr. cr. Giuseppe Francesco, presidente;

generale di brigata Vacca Maggiolini comm. Arturo, segretario;

generale di divisione Raimondo comm. G. Battista, membro;

generale di divisione Giovagnoli comm. Alessandro, membro;

generale di brigata Spiller comm. Gaetano, membro;

generale di brigata Ago comm. Pietro, membro;

generale di brigata Reghini comm. Raffaele, membro;

generale di brigata Cardona comm. Gaetano, membro;

colonnello di fanteria Ragni cav. Ottorino, membro;

colonnello di fanteria Tua cav. Angelo, membro;

colonnello di fanteria Ruocco cav. Vincenzo, membro;

colonnello di fanteria Babbini cav. Ezio, membro;

colonnello di fanteria Perego cav. Luigi, membro;

colonnello di cavalleria Murari della Crote Brà cav. Sebastiano, membro;

colonnello d'artiglieria De Pignier cav. Augusto, membro;

colonnello del genio Cianetti cav. Ettore, membro.

Art. 3.

Parteciperanno agli esperimenti i tenenti colonnelli che, dopo essere stati giudicati e classificati, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e delle relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo: i nomi degli ammessi saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Nel corrente anno saranno tenuti due turni di esperimenti: il primo avrà inizio il 12 maggio, il secondo sarà tenuto nel prossimo autunno.

Si presenteranno al primo turno i tenenti colonnelli delle varie armi compresi nei limiti sottoindicati:

per la fanteria: fino a Saladino Amleto, incluso;

per la cavalleria: fino a Mainoni d'Intignano Gerolamo, incluso;

per l'artiglieria: fino a Putzolu Giuseppe, incluso;

per il genio: fino a Riggio Ferruccio, incluso.

Art. 4.

Le esercitazioni di cui all'art. 1 avranno luogo nei dintorni di Firenze; gli ufficiali addetti alla Commissione dovranno presentarsi a quel Comando di divisione la mattina dell'8, ed i candidati la mattina del 12 maggio.

Art. 5.

I tenenti colonnelli attualmente nelle Colonie od all'estero, che non potrebbero essere giudicati per ristrettezza di tempo prima dell'esperimento, secondo le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, interverranno agli esperimenti che avranno luogo nell'autunno.

Qualora, nel frattempo, venisse a verificarsi una vacanza utile alla promozione di qualcuno dei predetti ufficiali, tale vacanza sarà conservata fino a quando l'ufficiale interessato non abbia compiuti con successo, nel secondo turno, gli esperimenti prescritti.

Art. 6.

Gli esami per l'avanzamento a scelta, al grado di tenente colonnello veterinario, avranno luogo nel prossimo autunno in base ai programmi e sotto l'osservanza delle modalità seguenti:

1ª prova scritta (durata sette ore): Igiene malattie infettive ed infestive degli animali domestici, profilassi e polizia veterinaria;

2ª prova scritta (durata sette ore): Zootecnica - Ispezione delle carni da adibirsi per l'alimentazione umana - Servizio veterinario in pace ed in guerra. Nella zootecnica s'intende compresa la bramatologia.

Per ciascuna prova scritta sarà fissato dalla Commissione esaminatrice un unico tema che i candidati svolgeranno, senza far uso di libri o manoscritti, nel termine di tempo sopra stabilito;

3ª prova (orale). Consisterà nella discussione davanti alla Commissione esaminatrice dei due temi scritti. La durata della discussione è lasciata in facoltà della Commissione stessa.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

colonnello capo del servizio veterinario, presidente;

due tenenti colonnelli veterinari (uno dei quali potrà essere un tenente colonnello veterinario in congedo, che sia professore ordinario di zooiatria), membri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 33. — COOP

Numero di pubblicazione 832.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 536.

Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le relative « norme esecutive » per la sua prima applicazione;

Visti i Regi decreti 24 gennaio 1915, n. 51; 27 gennaio 1921, n. 23; 8 febbraio 1923, n. 276, e 27 dicembre 1923, numero 2916;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ed esami, ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito devono essere sottoposti i capitani delle varie armi e corpi ed i subalterni d'amministrazione per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, saranno svolti secondo i programmi di cui ai Regi decreti citati nelle premesse, salvo le eccezioni a volta a volta indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli che hanno compiuto con risultato favorevole i corsi della Scuola di guerra) saranno sottoposti:

a) ad un esperimento comune a tutte le armi, il quale dovrà aver carattere essenzialmente pratico ed applicativo e consisterà in una serie di esercitazioni con i quadri della durata di 10 giorni circa;

b) ad una prova speciale d'arma, secondo i programmi di cui al R. decreto del 13 dicembre 1925, n. 2296.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è composta come segue:

generale di corpo d'armata Tiscornia gr. uff. Luigi, presidente;

colonnello in servizio di S. M. Rovere cav. Edoardo, segretario;

maggiore in servizio di S. M. Ferrero cav. Alberto;

generale di brigata Goggia comm. Francesco, membro;

generale di brigata Pezzana comm. Gerolamo, membro;

generale di brigata Rovelli comm. Alberto, membro;

generale di brigata Guerra comm. Giovanni, membro;

colonnello di fanteria Fiore cav. Basilio, membro;

colonnello del genio Caffo cav. Aventino, membro;

colonnello di fanteria Grassi cav. Noè, membro;

colonnello di fanteria Delbecchi cav. Carlo, membro;

colonnello di fanteria Porta cav. Giuseppe, membro;

colonnello d'artiglieria Pochy Riano cav. Francesco, membro;

colonnello del genio Buzzi Langhi cav. Angelo, membro;

colonnello di fanteria Cibelli cav. Francesco, membro;

colonnello di fanteria Novellis di Coarazze cav. Alberto, membro;

colonnello del genio Sforzini cav. Giuseppe, membro;

tenente colonnello di fanteria Tessitore cav. Vincenzo, membro;

tenente colonnello di artiglieria Bongiovanni cav. Leone, membro;

tenente colonnello di fanteria Parodi cav. Umberto, membro;

tenente colonnello di fanteria Rosati cav. Raffaele, membro;

tenente colonnello di fanteria Gabutti cav. Gualtiero, membro;

tenente colonnello di fanteria Ruggeri cav. Giovanni, membro;

tenente colonnello del genio De Lauso cav. Pietro, membro.

Art. 4.

Parteciperanno agli esperimenti i capitani che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le prescrizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo: i nomi degli ammessi saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Nel corrente anno saranno tenuti, per i predetti capitani, due turni di esperimenti: il primo avrà inizio il 10 maggio, il secondo sarà tenuto nel prossimo autunno.

Si presenteranno al primo turno i capitani delle varie armi compresi nei limiti sottoindicati:

per la fanteria: fino a Piazzoni Leonardo, incluso;

per l'artiglieria: fino a De Paolis Luigi, incluso;

per il genio: fino a Colinelli Primo, incluso.

Art. 5.

Le esercitazioni di cui all'art. 2 saranno svolte nei dintorni di Bologna: gli ufficiali addetti alla Commissione dovranno presentarsi a quel Comando di divisione la mattina del 6, i candidati la mattina del 10 maggio.

Art. 6.

I capitani attualmente nelle Colonie od all'estero, che non potrebbero essere giudicati, per ristrettezza di tempo, prima dell'esperimento, secondo le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, interverranno agli esperimenti che avranno luogo nell'autunno.

Qualora nel frattempo, venisse a verificarsi una vacanza utile alla promozione di qualcuno dei predetti ufficiali, tale vacanza sarà conservata fino a quando l'ufficiale interessato non abbia compiuti, con successo, nel secondo turno, gli esperimenti prescritti.

Art. 7.

I capitani di commissariato saranno sottoposti all'esame di idoneità di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, secondo i programmi di cui all'art. 8 del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, con la sola variante che la prova di cui alla lettera *d*) sarà sostituita dalla seguente:

« *d*) ricognizioni logistico-amministrative durante le quali si valuterà anche la resistenza fisica dei candidati ».

Parteciperanno agli esami i capitani di commissariato fino a Giorgi Eugenio incluso, che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le prescrizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo: i nomi degli ammessi agli esami saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

generale commissario Marcozzi comm. Carlo, presidente;

colonnello di Stato Maggiore Foschini comm. Francesco, membro;

colonnello commissario Biagioni Gazzoli cav. Luigi, membro;

tenente colonnello commissario Barbato cav. Antonio, membro.

Art. 9.

Gli esami di capitani commissari avranno luogo presso il Comando del corpo di Stato Maggiore al quale i capitani dovranno presentarsi la mattina del 10 maggio.

Art. 10.

I capitani di sussistenza saranno sottoposti all'esame di idoneità di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, secondo i programmi di cui ai Regi decreti citati nell'art. 1.

Parteciperanno agli esami i capitani fino ad Albani Michele, incluso, che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le prescrizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo; i nomi degli ammessi agli esami saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice è così composta:
generale commissario Marcozzi comm. Carlo, presidente;
colonnello commissario Biagioni Gazzoli cav. Luigi, membro;
maggiore di sussistenza Fersula cav. Vincenzo, membro.

Art. 12.

Gli esami di cui al precedente art. 10 avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale servizi logistici, alla quale gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi la mattina del 22 maggio.

Art. 13.

Per i tenenti d'amministrazione gli esami di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, avranno luogo nel prossimo autunno ed in base ai programmi e sotto l'osservanza delle modalità seguenti:

Prova scritta (durata della prova 5 ore): Svolgimento di un tema relativo all'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

1ª Prova orale (durata 15 minuti). Organica e legislazione militare: ordinamento dell'Esercito e circoscrizione militare; organizzazione dei vari servizi territoriali; legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali; legge sull'avanzamento; legge sul reclutamento.

2ª Prova orale (durata 30 minuti). Amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei Corpi; servizio casermaggio.

3ª Prova orale (durata 20 minuti). Assegni militari: stipendi ed assegni fissi, indennità eventuali; indennità speciali per le truppe del Regio esercito in campagna e coloniali; matricola degli ufficiali e dei militari di truppa.

Art. 14.

Parteciperanno agli esami di cui al precedente articolo i tenenti d'amministrazione che, dopo essere stati giudicati con le norme di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, sieno stati dichiarati idonei.

Art. 15.

Presiederà agli esami dei tenenti di amministrazione una Commissione composta come segue:
un generale commissario, presidente;
un colonnello di arma combattente, membro;
un ufficiale superiore di amministrazione, membro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 34. — COOP

Numero di pubblicazione 833.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1926, n. 537.

Modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397 e 398 sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, ed al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, circa gli ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 400, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre nei testi delle leggi sopracitate quei ritocchi che sono apparsi indispensabili in talune disposizioni particolari;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, dopo l'art. 56 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 56-*bis*. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di portare il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori di sussistenza rispettivamente da 4 al massimo di 10 e da 11 al massimo di 20. Gli ufficiali promossi in base a tale facoltà saranno considerati fuori quadro.

« Art. 56 *ter*. — I capitani delle varie armi e corpi, dichiarati idonei, in dipendenza delle disposizioni del R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, al passaggio nel corpo di commissariato, saranno subito trasferiti nel corpo stesso anche in eccedenza dei posti di organico, e saranno tenuti in soprannumero fino a riassorbimento nei quadri a misura delle vacanze che si verificheranno. Alle eccedenze che potessero risultare in conseguenza di tale passaggio non saranno applicate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, e dell'art. 53 della presente legge, relative al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ».

Art. 2.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Alla indicazione « Art. 1 » premettere il titolo « PARTE I »

All'art. 3, a modificazione di quanto è stabilito dalla tabella, l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello nel ruolo dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente a « scelta per titoli ed esami » e ad « anzianità o scelta con esame (facoltativo) ».

All'art. 63, dopo le parole « corpo sanitario » sono aggiunte le altre « (compresi i farmacisti) ».

All'art. 71, terzo comma, dopo le parole « corpo sanitario » sono aggiunte le altre « (compresi i farmacisti) » e sono soppresse le parole « e nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli ».

All'art. 78 alla dizione « comandanti di armata » e « comandanti di corpo d'armata » è sostituita la dizione « generali di armata » e « generali di corpo d'armata ».

Dopo l'art. 105 la indicazione « Capo VII » è sostituita dall'altra « Capo VIII ».

All'art. 115 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), e quelli di Stato Maggiore, i quali, per non avere, a causa di servizio, compiuto, entro il 30 giugno 1928, i due anni di comando stabiliti dal citato art. 74, siano promossi al grado superiore dopo i pari grado che li seguivano nel ruolo della rispettiva arma, saranno collocati all'atto della promozione nel posto di anzianità che sarebbe loro spettato se la promozione stessa fosse avvenuta senza ritardo ».

« I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), che per comprovate ragioni di servizio non abbiano potuto compiere l'intero periodo di comando stabilito dal precedente art. 74 e dal presente, possono essere promossi, non oltre il 31 dicembre 1926, al grado superiore, qualora si trovino nella condizione prevista dal secondo capoverso, lettera *a*) dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983) ».

Dopo l'art. 116, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 116-*bis*. — Fino a quando non sarà definita la nuova organizzazione del servizio ippico, il Ministero della guerra ha facoltà di derogare dall'applicazione delle norme stabilite dai capi IV e V della « Parte I » della presente legge per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti al personale di direzione dei depositi allevamento quadrupedi e cavalli stalloni che rinuncino espressamente al ritorno nei servizi della propria arma.

L'avanzamento di detti ufficiali avverrà esclusivamente ad anzianità e per l'accertamento dell'idoneità saranno stabilite norme speciali nel regolamento.

Gli ufficiali di cui trattasi, se giudicati idonei, non potranno essere promossi se non dopo i pari grado che li precedono nel ruolo al quale appartengono e solo quando vi sia nel servizio dei depositi disponibilità di carica corrispondente al grado al quale essi dovrebbero essere promossi.

« Art. 116-*ter*. — I capitani che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge.

« Art. 116-*quater*. — Agli esami prescritti dall'art. 39 della presente legge debbono essere sottoposti anche tutti i tenenti del corpo di amministrazione, reclutati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, e le relative promozioni saranno effettuate nel limite dei posti che risulteranno vacanti a seguito dell'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito.

All'art. 117, 2° comma, dopo le parole: « siano chiamati a farne parte », sono aggiunte le altre: « non oltre il 30 giugno 1926 ».

L'ultimo comma dell'art. 118 è sostituito dal seguente:

« I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge ».

Il primo comma dell'art. 122 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali di cui al precedente articolo, trasferiti in Stato Maggiore, quando rivestivano il grado di maggiore ».

L'ultimo comma dell'art. 124 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali, di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo, che otterranno il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore:

a) se capitani, sarà concessa la promozione non appena entrino nel primo trentesimo del rispettivo ruolo;

b) se maggiori, sarà concessa la promozione in applicazione dell'art. 82 della presente legge;

c) se tenenti colonnelli, non avranno alcun vantaggio per il conseguito trasferimento nel Corpo ».

Art. 3.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Al titolo VII, Capo I, dopo le parole: « *Della sospensione dall'impiego* », sono aggiunte le altre: « *e della sospensione dal grado* ».

Dopo l'art. 70 è aggiunto il seguente:

« Art. 70-*bis*. — All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

L'anzianità dell'ufficiale sospeso dal grado viene ridotta di un periodo di tempo eguale a quello della durata della sospensione ».

All'art. 71, lettera *f*), n. 3°, dopo la citazione dell'art. 404 del Codice penale comune, è aggiunto il numero « 413 ».

Dopo l'art. 95 è aggiunto il seguente:

« Art. 95-*bis*. — I tenenti colonnelli di milizia territoriale che, in seguito alla soppressione della milizia stessa, hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento, possono, a loro domanda, da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1926, far passaggio nella riserva anche quando non abbiano raggiunto il 58° anno di età ».

All'art. 96 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.

« Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado *ad personam* e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di età di 68 anni ».

L'art. 99 della legge è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente anno 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o rispettivamente dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi, e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926. Le stesse disposizioni sono applicabili agli ufficiali generali che raggiungeranno i nuovi limiti di età durante il primo semestre dell'anno 1927; essi però saranno mantenuti in servizio fino al 30 giugno 1927.

« I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti dalla data dell'entrata in vigore della

presente legge per gli ufficiali generali di cui al comma precedente che a tale data abbiano già raggiunto i nuovi limiti di età; per gli altri dalla data in cui essi raggiungeranno detti limiti.

« Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cesseranno dal servizio permanente per aver ultimato il periodo di mantenimento in servizio previsto nel precedente comma primo o per aver raggiunto, nel grado che ora rivestono, i limiti di età ridotti dalla presente legge, sarà esteso fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dalle precedenti disposizioni, il trattamento stabilito dall'art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, le indennità temporanee mensili, l'indennità militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

« Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie sarà applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del R. decreto 7 maggio 1925, n. 580.

« Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626 e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente ».

Dopo l'art. 100 è aggiunto il seguente:

« Art. 100-*bis*. Per l'anno 1926 fino all'applicazione dell'art. 12 della presente legge viene confermata, nei riguardi degli ufficiali della Regia marina, la media quinquennale di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento relativo ».

Dopo l'art. 101 è aggiunto il seguente:

« Art. 102. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere ed a coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni comprese nelle leggi generali e speciali riguardanti lo stato degli ufficiali, introducendovi quelle modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stesso ».

Art. 4.

Ai generali di armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra non si applica il limite di età stabilito per il loro grado dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Al raggiungimento di tale limite essi sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito.

Art. 5.

La tabella del « Personale tecnico civile per il servizio chimico militare » di cui all'art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 400, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti è così modificata:

a) è elevato a 3 tanto il numero dei posti degli « specialisti principali (8° grado) » quanto quello degli « specialisti tecnici (9° grado) »;

b) sono soppressi i 2 posti di « specialisti tecnici aggiunti (10° grado) ».

Art. 6.

Agli effetti del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1599, il Ministro per la guerra ha facoltà di prendere in considerazione domande di ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra, comprese quelle delle loro vedove ed orfani, intese ad ottenere il trattamento stabilito dal citato decreto-legge e presentate dopo il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, ma non oltre il 30 giugno 1926.

Art. 7.

All'art. 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli ufficiali di cui all'art. 1 che sarebbero stati raggiunti prima del 1° luglio 1920 dal limite di età prescritto per il loro grado, saranno considerati riammessi in servizio attivo permanente dal giorno della cessazione col grado che rivestivano allora fino alla data di raggiungimento del limite stesso, e da tale data saranno collocati in posizione ausiliaria — qualora già non vi fossero — fino al conseguimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per un periodo non superiore ad otto anni, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, semprechè da tale provvedimento possa loro derivare un trattamento di quiescenza più favorevole di quello già loro liquidato.

« Nessun arretrato di stipendio o d'indennità compete in applicazione del presente articolo fino al 31 marzo 1925 ».

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 30 marzo 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 35. — COOP

Numero di pubblicazione 834.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 533.

Erezione in Ente morale della fondazione « Borse di studio della Società letteraria di Verona ».

N. 533. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Borse di studio della Società letteraria di Verona » viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 26 marzo 1926, n. 1678, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 marzo 1926, n. 413, che disciplina la costituzione e gli aumenti di capitale delle società per azioni.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 1, dal 4 al 10 gennaio 1926.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Carbonchio ematico			
Alessandria	Alessandria	Alessandria	B	—	1
Arezzo	Arezzo	Arezzo	O	—	1
Campobasso	Larino	Guglionesi	O	—	1
Cosenza	Castrovillari	Cerchiara Cal.	O	—	2
Cremona	Crema	Bagnolo Crem.	B	—	1
Foggia	Bovino	Castelluccio S.	O	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	O	1	—
Genova	Savona	Savona	B	—	1
Napoli	Castellammare	Lettere	B	—	1
Novara	Novara	Garbagna	B	—	1
Pola	Capodistria	Pinguente	B	—	1
Id.	Pola	Dignano	B	—	1
Potenza	Matera	Tricarico	O	—	1
Id.	Potenza	Avigliano	O	—	1
Salerno	Salerno	Cava dei Tirr.	B	—	1
Sassari	Ozieri	Bono	B	1	—
Torino	Torino	S. Maurizio	B	—	1
Treviso	Treviso	Mogliano Ven.	B	—	1
Trieste	Postumia	Crenovizza	B	—	1
				3	17
		Carbonchio sintomatico			
Fiume	Volosca	Torrenova	B	—	1
Mantova	Mantova	Sermide	B	—	1
Modena	Modena	Formigine	B	—	1
Potenza	Matera	Ferrandina	B	—	1
				—	4
		Afta epizootica			
Alessandria	Acqui	Isola Belbo	B	1	—
Id.	Id.	Nizza Monferr.	B	1	1
Id.	Alessandria	Alessandria	B	3	6
Id.	Id.	Bassignana	B	1	1
Id.	Id.	Masio	B	2	—
Id.	Id.	Oviglio	B	—	1
Id.	Asti	Agliano	B	2	—
Id.	Id.	Asti	B	2	—
Id.	Id.	Colosso	B	—	1
Id.	Id.	Camerano	B	1	—
Id.	Id.	Castagnole	B	6	—
Id.	Id.	Coazzolo	B	1	—
Id.	Id.	Dusino	B	1	—
Id.	Id.	Isola d'Asti	B	1	—
Id.	Id.	Pica	B	8	—
Id.	Id.	Rocchetta Tan.	B	1	—
Id.	Casale Monferr.	Altavilla	B	—	1

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
		Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Casale Monferr.	Borgo S. Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Cerrina	B	1	—
Id.	Id.	Gabiano	B	—	1
Id.	Id.	Montiglio	B	—	2
Id.	Id.	Morano sul Po	B	—	1
Id.	Id.	Murisengo	B	1	1
Id.	Id.	Rosigno	B	1	1
Id.	Id.	Vignale	B	1	3
Id.	Novi Ligure	Capriata	B	1	—
Id.	Tortona	Sale	B	—	1
Id.	Id.	Tortona	B	—	1
Ancona	Ancona	Arcevia	B	1	2
Id.	Id.	Castelplanio	B	—	1
Id.	Id.	Falconara	B	4	1
Id.	Id.	Monsanvito	B	2	1
Id.	Id.	Montemarciano	B	6	—
Id.	Id.	Sassoferrato	B	2	2
Id.	Id.	Senigallia	B	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	B	2	8
Id.	Id.	Castel S. Nicc.	B	1	1
Id.	Id.	Castiglion Fior.	B	1	4
Id.	Id.	Monte S. Sav.	B	1	1
Id.	Id.	Montevarchi	B	3	—
Ascoli Piceno	Ascoli	Monsampolo	B	4	—
Id.	Id.	Monteprandone	B	5	1
Id.	Id.	Rocca di Fluv.	B	—	1
Avellino	Avellino	Avellino	B	7	4
Id.	Id.	Contrada	B	1	—
Bari d. Puglie	Bari	Casamassima	B	4	1
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Belluno	Belluno	Chies	B	—	1
Id.	Id.	Limana	B	1	—
Id.	Id.	Mel	B	—	1
Id.	Id.	Trichiana	B	—	1
Id.	Feltre	Cesio	B	1	—
Id.	Id.	Feltre	B	1	1
Id.	Id.	Quero	B	1	—
Id.	Id.	San Gregorio	B	2	—
Id.	Id.	Santa Giustina	B	4	—
Benevento	Benevento	Paduli	B	4	2
Bergamo	Bergamo	Adrara S. Rocco	B	1	—
Id.	Id.	Almenno S. B.	B	2	—
Id.	Id.	Alzano Magg.	B	1	—
Id.	Id.	Barzana	B	1	—
Id.	Id.	Bergamo	B	1	2
Id.	Id.	Berzo S. Fermo	B	1	—
Id.	Id.	Bondo Petello	B	1	—
Id.	Id.	Brembato Sopra	B	1	—
Id.	Id.	Brembate Sotto	B	—	1
Id.	Id.	Brembilla	B	1	—
Id.	Id.	Capriate d'A.	B	2	2
Id.	Id.	Cenate Sopra	B	—	1
Id.	Id.	Cenate Sotto	B	11	1
Id.	Id.	Chiuduno	B	—	2
Id.	Id.	Costa di Mezz.	B	3	—
Id.	Id.	Curnasco	B	1	—
Id.	Id.	Curno	B	1	—
Id.	Id.	Filago	B	2	4
Id.	Id.	Gandosso	B	—	1
Id.	Id.	Gaverina	B	1	—
Id.	Id.	Grone	B	1	—
Id.	Id.	Grumello d. M.	B	—	1
Id.	Id.	Locate	B	5	—
Id.	Id.	Marne	B	2	—
Id.	Id.	Oltre il Colle	B	2	—
Id.	Id.	Orio al Serio	B	—	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Bergamo	Ponteranica	B	1	—
Id.	Id.	Ranica	B	1	—
Id.	Id.	Roncola	B	2	2
Id.	Id.	San Gallo	B	—	2
Id.	Id.	Serina	B	—	1
Id.	Id.	Somendenna	B	—	1
Id.	Id.	Stezzano	B	1	—
Id.	Id.	Strozza	B	1	—
Id.	Id.	Suisio	B	2	1
Id.	Id.	Tagliuno	B	—	2
Id.	Id.	Telgate	B	1	3
Id.	Id.	Torre Boldone	B	3	—
Id.	Id.	Treviolo	B	—	1
Id.	Id.	Villa di Serio	B	11	—
Id.	Id.	Villongo S. Fil.	B	1	1
Id.	Id.	Zogno	B	6	4
Id.	Clusone	Cerete	B	13	2
Id.	Id.	Clusone	B	3	—
Id.	Id.	Fiorano	B	3	—
Id.	Id.	Gandellino	B	1	—
Id.	Id.	Gazzaniga	B	2	2
Id.	Id.	Monasterolo	B	—	1
Id.	Id.	Orezzo	B	—	1
Id.	Id.	Parre	B	4	—
Id.	Id.	Piangaiano	B	3	1
Id.	Treviglio	Calcinate	B	1	—
Id.	Id.	Calcio	B	4	1
Id.	Id.	Calvenzano	B	—	3
Id.	Id.	Caravaggio	B	6	7
Id.	Id.	Cavernago	B	2	1
Id.	Id.	Cividate Piano	B	2	1
Id.	Id.	Cologno	B	—	4
Id.	Id.	Comunnuovo	B	2	1
Id.	Id.	Covo	B	7	—
Id.	Id.	Grassobbio	B	1	—
Id.	Id.	Martinengo	B	7	2
Id.	Id.	Pumenengo	B	7	—
Id.	Id.	Romano	B	7	—
Id.	Id.	Spirano	B	—	1
Id.	Id.	Treviglio	B	2	1
Id.	Id.	Urgnano	B	—	3
Id.	Id.	Verdello	B	3	—
Id.	Id.	Zanica	B	4	—
Bologna	Bologna	Anzola dell'Em.	B	—	1
Id.	Id.	Budrio	B	—	2
Id.	Id.	Castelfranco	B	—	1
Id.	Id.	Galliera	B	—	1
Id.	Id.	Monterenzio	B	—	5
Id.	Id.	S. Pietro in C.	B	—	5
Id.	Imola	Imola	B	—	2
Brescia	Breno	Capodiponte	B	—	1
Id.	Brescia	Bedizzole	B	6	—
Id.	Id.	Calcinato	B	8	1
Id.	Id.	Calvisano	B	3	2
Id.	Id.	Carzago	B	14	—
Id.	Id.	Castenedolo	B	9	3
Id.	Id.	Ciliverghe	B	1	3
Id.	Id.	Collebeato	B	1	1
Id.	Id.	Concesio	B	2	1
Id.	Id.	Desenzano	B	7	1
Id.	Id.	Flero	B	—	1
Id.	Id.	Lonato	B	7	2
Id.	Id.	Moniga	B	4	—
Id.	Id.	Montichiari	B	2	2
Id.	Id.	Nave	B	10	
Id.	Id.	Ospitaletto	B		1
Brescia	Brescia	Padenghe	B	2	4
Id.	Id.	Pezzaze	B	—	3
Id.	Id.	Provezze	B	—	1
Id.	Id.	Remedello Sot.	B	—	1
Id.	Id.	Rivoltella	B	—	1
Id.	Id.	Sarezzo	B	5	2
Id.	Id.	Torbole Cas.	B	5	—
Id.	Id.	Trenzano	B	—	2
Id.	Id.	Virle Treponti	B	5	—
Id.	Id.	Visano	B	—	1
Id.	Chiari	Adro	B	—	1
Id.	Id.	Capriolo	B	5	—
Id.	Id.	Cazzago S. M.	B	—	2
Id.	Id.	Coccaglio	B	1	1
Id.	Id.	Erbusco	B	—	7
Id.	Id.	Orzinuovi	B	2	—
Id.	Id.	Palazzolo	B	2	2
Id.	Id.	Rovato	B	1	1
Id.	Id.	Urago d'Oglio	B	2	—
Id.	Salò	Degagna	B	—	1
Id.	Id.	Gargnano	B	—	2
Id.	Id.	Polpenazze	B	12	
Id.	Id.	Puegnago	B	5	—
Id.	Id.	Raffa	B	—	3
Id.	Id.	Salò	B	—	2
Id.	Id.	Vobarno	B	—	5
Id.	Verolanuova	Cigole	B	—	1
Id.	Id.	Gambara	B	—	5
Id.	Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Id.	Offlaga	B	1	—
Id.	Id.	Seniga	B	2	—
Id.	Id.	Verolavecchia	B	3	1
Caltanissetta	Caltanissetta	Caltanissetta	S	1	—
Id.	Id.	Delia	B		2
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Piazza Armer.	Castrogiovanni	B	5	—
Catanzaro	Cotrone	Cotrone	B	3	1
Id.	Id.	Isola Caporizz.	B	2	6
Id.	Id.	Verzino	B	1	-
Id.	Nicastro	Caringa	B	2	1
Id.	Id.	Maida	B	3	—
Id.	Id.	Sambiase	B	1	—
Id.	Id.	S. Pietro a M.	B	2	2
Chieti	Chieti	Casacanditella	B	7	—
Id.	Id.	Chieti	B	27	—
Id.	Id.	Id.	O	4	—
Id.	Id.	Id.	S	7	—
Id.	Id.	Fara Fil. Petri	B	—	1
Id.	Id.	Guardiagrele	B	65	—
Id.	Id.	Id.	O	11	—
Id.	Id.	Id.	S	9	—
Id.	Id.	Pennapiedim.	B	1	—
Id.	Id.	Turrivalignani	B	2	—
Id.	Lanciano	Casoli	B	2	—
Id.	Id.	Lanciano	B	12	—
Id.	Id.	Ortona	B	4	—
Id.	Id.	Palombaro	B	1	—
Id.	Id.	Lettopalena	B	3	—
Id.	Id.	Id.	O	43	—
Como	Como	Albate	B	1	—
Id.	Id.	Bellagio	B	2	—
Id.	Id.	Breglia	B	1	—
Id.	Id.	Capiago	B	3	—
Id.	Id.	Civenna	B	1	—
Id.	Id.	Como	B	4	—
Id.	Id.	Cremia	B	5	1

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Como	Dervio	B	1	—
Id.	Id.	Domaso	B	2	—
Id.	Id.	Erba	B	2	—
Id.	Id.	Gaggino	B	3	—
Id.	Id.	Garzeno	B	4	—
Id.	Id.	Gera	B	9	—
Id.	Id.	Gottro	B	1	—
Id.	Id.	Gravedona	B	4	—
Id.	Id.	Griante	B	1	—
Id.	Id.	Inverigo	B	3	—
Id.	Id.	Laino	B	1	—
Id.	Id.	Lanzo d'Intelvi	B	1	—
Id.	Id.	Livo	B	2	—
Id.	Id.	Musso	B	—	1
Id.	Id.	Nesso	B	4	—
Id.	Id.	Olgiate Com.	B	2	—
Id.	Id.	Porlezza	B	2	—
Id.	Id.	San Fedele	B	7	1
Id.	Id.	San Fermo	B	2	—
Id.	Id.	San Siro	B	1	—
Id.	Id.	Sant'Abbondio	B	3	—
Id.	Id.	Schignano	B	2	—
Id.	Id.	Stazzano	B	2	—
Id.	Id.	Trezzone	B	1	—
Id.	Id.	Vercana	B	3	—
Id.	Lecco	Abbadia s. Ad.	B	1	—
Id.	Id.	Ballabio Infer.	B	5	—
Id.	Id.	Ballabio Sup.	B	2	—
Id.	Id.	Brianzola	B	1	—
Id.	Id.	Brivio	B	1	—
Id.	Id.	Caglio	B	1	—
Id.	Id.	Carello c. Mar.	B	1	—
Id.	Id.	Cernusco Lom.	B	17	—
Id.	Id.	Cesana di Br.	B	2	—
Id.	Id.	Cremeno	B	3	—
Id.	Id.	Ello	B	5	—
Id.	Id.	Galbiate	B	3	—
Id.	Id.	Garbagnate	B	—	1
Id.	Id.	Garlate	B	6	—
Id.	Id.	Imberido	B	2	—
Id.	Id.	Imbersago	B	2	—
Id.	Id.	Lecco	B	2	—
Id.	Id.	Lierna	B	1	—
Id.	Id.	Linzanico	B	1	—
Id.	Id.	Maggianico	B	1	—
Id.	Id.	Merate	B	1	1
Id.	Id.	Molteno	B	1	—
Id.	Id.	Oggiono	B	7	1
Id.	Id.	Osnago	B	4	—
Id.	Id.	Paderno d'A.	B	—	1
Id.	Id.	Parlasco	B	2	—
Id.	Id.	Pescate	B	1	—
Id.	Id.	Premana	B	5	—
Id.	Id.	Rezzago	B	1	—
Id.	Id.	Robbiate	B	4	—
Id.	Id.	Sabbioncello	B	2	—
Id.	Id.	Sirone	B	2	1
Id.	Id.	Taceno	B	1	—
Id.	Id.	Valmadrera	B	2	—
Id.	Id.	Verderio Infer.	B	5	—
Id.	Id.	Verderio Sup.	B	6	2
Id.	Id.	Villa Vergano	B	2	—
Id.	Id.	Visino	B	1	—
Id.	Varese	Arcumeggia	B	1	—
Id.	Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Id.	Brebbia	B	4	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Como	Varese	Casalzuigno	B	8	—
Id.	Id.	Cassano Valc.	B	12	2
Id.	Id.	Cavona	B	3	—
Id.	Id.	Cerro Lago M.	B	1	—
Id.	Id.	Cuveglio	B	4	7
Id.	Id.	Duno	B	2	—
Id.	Id.	Laveno	B	2	—
Id.	Id.	Malgesso	B	—	1
Id.	Id.	Mombello	B	3	3
Id.	Id.	Morosolo	B	2	1
Id.	Id.	Trevisago	B	1	—
Cosenza	Castrovillari	Cassano Jonio	B	1	—
Id.	Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Id.	Mongrassano	B	2	—
Id.	Rossano	Calopezzati	B	2	—
Id.	Id.	Pietrapaola	B	2	—
Cremona	Casalmaggiore	Calvatone	B	1	—
Id.	Id.	Casalmaggiore	B	1	1
Id.	Id.	S. Martino L.	B	3	1
Id.	Id.	Solarolo Rain.	B	2	—
Id.	Crema	Capralba	B	—	3
Id.	Id.	Casaletto Sopra	B	1	—
Id.	Id.	Castelgabbiano	B	5	7
Id.	Id.	Chieve	B	—	—
Id.	Id.	Credera	B	1	—
Id.	Id.	Fiesco	B	2	—
Id.	Id.	Ombriano	B	2	—
Id.	Id.	Romanengo	B	1	—
Id.	Id.	S. Maria d. Cr.	B	2	1
Id.	Id.	Sergnano	B	1	—
Id.	Id.	Soncino	B	10	—
Id.	Cremona	Barzaniga	B	1	—
Id.	Id.	Bonemerse	B	—	1
Id.	Id.	Bordolano	B	1	2
Id.	Id.	Carpaneta Dos.	B	1	1
Id.	Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Id.	Casalmorano	B	3	—
Id.	Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Id.	Castelverde	B	1	—
Id.	Id.	Castelvisconti	B	—	2
Id.	Id.	Cremona	B	5	2
Id.	Id.	Gadesco	B	1	1
Id.	Id.	Grontardo	B	4	4
Id.	Id.	Grumello Cr.	B	1	—
Id.	Id.	Motta Baluffi	B	4	—
Id.	Id.	Ossolaro	B	—	2
Id.	Id.	Paderno Crem.	B	2	—
Id.	Id.	Pessina Crem.	B	1	—
Id.	Id.	Pizzighettone	B	3	5
Id.	Id.	San Bassano	B	1	—
Id.	Id.	S. Daniele R.Po	B	3	2
Id.	Id.	Soresina	B	1	4
Id.	Id.	Spinadesco	B	2	—
Id.	Id.	Tredossi	B	—	2
Cuneo	Alba	Neive	B	1	—
Id.	Cuneo	Castelmagno	B	1	—
Id.	Id.	Cuneo	B	3	—
Id.	Mondovì	Clavesana	B	—	1
Id.	Id.	Lesegno	B	—	1
Ferrara	Cento	Cento	B	5	—
Id.	Id.	Poggio Renat.	B	7	—
Id.	Id.	Sant'Agostino	B	4	—
Id.	Comacchio	Lagosanto	B	1	—
Id.	Id.	Massafiscaglia	B	2	1
Id.	Id.	Mesola	B	2	—
Id.	Id.	Migliarino	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	Argenta	B	5	2
Id.	Id.	Bondeno	B	4	2
Id.	Id.	Copparo	B	3	—
Id.	Id.	Ferrara	B	6	1
Id.	Id.	Portomaggiore	B	7	2
Id.	Id.	Vigarano	B	4	2
Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli	B	3	—
Id.	Id.	Borgo S. Lor.	B	1	—
Id.	Id.	Casellina e T.	B	2	—
Id.	Id.	Dicomano	B	1	2
Id.	Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Id.	Firenzuola	B	—	2
Id.	Id.	Lastra a Signa	B	1	—
Id.	Id.	Pelago	B	—	1
Id.	Id.	Pontassieve	B	1	—
Id.	Id.	Reggello	B	4	—
Id.	Id.	Scarperia	B	—	2
Id.	Id.	Vaglia	B	—	1
Id.	Id.	Vicchio	B	—	6
Id.	Pistoia	Pistoia	B	—	2
Id.	Id.	Tizzana	B	—	1
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	B	1	—
Id.	Foggia	Cerignola	B	1	—
Id.	Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Id.	Manfredonia	B	1	—
Id.	Id.	Monte S. Ang.	B	2	—
Id.	Id.	Ortanova	B	2	—
Id.	Id.	Vieste	B	4	—
Id.	San Severo	Poggio Imper.	B	—	1
Id.	Id.	Rignano Garg.	B	2	—
Id.	Id.	Sannicandro G.	B	10	—
Forlì	Cesena	Cesena	B	42	1
Id.	Id.	Cesenatico	B	18	—
Id.	Id.	Gatteo	B	1	1
Id.	Id.	Longiano	B	2	—
Id.	Id.	San Mauro	B	1	—
Id.	Id.	Savignano	B	5	—
Id.	Forlì	Bertinoro	B	12	—
Id.	Id.	Forlì	B	28	2
Id.	Id.	Forlimpopoli	B	11	5
Id.	Id.	Meldola	B	2	—
Id.	Rimini	Rimini	B	19	7
Id.	Id.	San Giovanni	B	1	—
Id.	Id.	Scorticata	B	1	—
Id.	Rocca S. Casc.	Bagno di Rom.	B	2	2
Id.	Id.	Dovadola	B	1	—
Id.	Id.	Santa Sofia	B	5	3
Friuli	Gradisca	Cormons	B	1	—
Id.	Pordenone	Caneva	B	2	1
Id.	Id.	Vivaro	B	—	3
Id.	Id.	Zoppola	B	1	1
Id.	Udine	Bicinicco	B	1	—
Id.	Id.	Camino di C.	B	—	2
Id.	Id.	Casarsa	B	1	—
Id.	Id.	Chions	B	3	—
Id.	Id.	Cordovado	B	2	6
Id.	Id.	Dignano	B	—	2
Id.	Id.	Pavia d'Udine	B	—	3
Id.	Id.	Pocenia	B	—	3
Id.	Id.	Rivignano	B	—	1
Id.	Id.	S. Vito Tagl.	B	—	1
Id.	Id.	Sesto al Regh.	B	—	3
Genova	Genova	Ceranesi	B	5	—
Id.	Id.	Genova	B	—	2
Id.	Id.	Gorreto	B	—	1
Id.	Id.	Quarto d. Mille	B	1	1
Genova	Genova	Valbrevenna	B	3	—
Id.	Savona	Albissola Mar.	B	—	1
Id.	Id.	Martina Olba	B	2	—
Id.	Id.	Savona	B	2	—
Id.	Id.	Tiglieto	B	4	—
Girgenti	Girgenti	Ravanusa	E	2	2
Grosseto	Grosseto	Castiglione P.	B	1	1
Id.	Id.	Follonica	B	1	—
Id.	Id.	Gavorrano	B	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Grosseto	B	9	—
Id.	Id.	Id.	S	3	—
Id.	Id.	Massa Maritt.	B	—	1
Id.	Id.	Orbetello	B	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	B	1	—
Imperia	Imperia	Aurigo	B	3	—
Id.	Id.	Cartari	B	7	—
Id.	Id.	Cervo	B	—	1
Id.	Id.	Chiusanico	B	23	—
Id.	Id.	Diano Marina	B	1	—
Id.	Id.	Pieve di Teco	B	7	—
Id.	Id.	Rezzo	B	6	—
Id.	Id.	Ville S. Pietro	B	10	—
Id.	San Remo	Taggia	B	1	—
Lecce	Brindisi	Torre S. Sus.	O	1	—
Livorno	Livorno	Collesalvetti	B	8	8
Id.	Id.	Livorno	B	10	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Rosignano M.	B	5	—
Id.	Piombino	Bibbona	B	2	—
Id.	Id.	Campiglia M.	B	5	—
Id.	Id.	Castagneto C.	B	2	1
Id.	Id.	Cecina	B	4	1
Id.	Id.	Piombino	B	11	—
Id.	Id.	Suvereto	B	8	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Lucca	Lucca	Buggiano	B	1	—
Id.	Id.	Camaiore	B	1	—
Id.	Id.	Capannori	B	1	—
Id.	Id.	Forte d. Marmi	B	—	1
Id.	Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Id.	Monsummano	B	—	1
Id.	Id.	Pietrasanta	B	2	—
Id.	Id.	Pontebuggian.	B	2	—
Id.	Id.	Seravezza	B	1	—
Id.	Id.	Uzzano	B	1	1
Macerata	Camerino	Castelraimondo	B	—	1
Id.	Macerata	Esanatoglia	B	1	—
Id.	Id.	S. Severino M.	B	3	—
Mantova	Mantova	Asola	B	3	—
Id.	Id.	Bagnolo	B	2	—
Id.	Id.	Borgoforte	B	—	1
Id.	Id.	Casaloldo	B	1	3
Id.	Id.	Castelbelforte	B	1	—
Id.	Id.	Castellucchio	B	2	3
Id.	Id.	Ceresara	B	1	1
Id.	Id.	Curtatone	B	1	1
Id.	Id.	Dosolo	B	1	—
Id.	Id.	Gazoldo	B	1	—
Id.	Id.	Goito	B	1	8
Id.	Id.	Marcaria	B	9	5
Id.	Id.	Mariana	S	3	—
Id.	Id.	Marmirolo	B	3	—
Id.	Id.	Medole	B	2	—
Id.	Id.	Moglia	B	1	—
Id.	Id.	Motteggiana	B	—	2

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Mantova	Mantova	Ostiglia	B	3	—
Id.	Id.	Pegognaga	B	2	1
Id.	Id.	Pomponesco	B	1	—
Id.	Id.	Quingentole	B	1	1
Id.	Id.	Quistello	B	1	2
Id.	Id.	Redondesco	B	2	—
Id.	Id.	Rivarolo	B	1	2
Id.	Id.	Rodigo	B	3	2
Id.	Id.	Roncoferraro	B	3	4
Id.	Id.	Roverbella	B	2	5
Id.	Id.	Sabbioneta	B	1	—
Id.	Id.	S. Benedetto	B	4	4
Id.	Id.	S. Giorgio	B	4	3
Id.	Id.	Sustinente	B	—	2
Id.	Id.	Suzzara	B	2	—
Id.	Id.	Viadana	B	3	2
Id.	Id.	Virgilio	B	7	1
Massa e Carr.	Massa	Aulla	B	3	—
Id.	Id.	Licciana	B	18	—
Id.	Id.	Massa	B	1	—
Id.	Pontremoli	Bagnone	B	—	2
Id.	Id.	Pontremoli	B	—	2
Messina	Castroreale	Malvagna	B	4	1
Id.	Id.	Mojo Alcantara	B	4	—
Id.	Mistretta	Caronia	B	3	—
Id.	Id.	Mistretta	B	3	2
Id.	Id.	Pettineo	B	—	2
Id.	Id.	S. Fratello	B	1	1
Milano	Abbiategrasso	Abbiategrasso	B	5	3
Id.	Id.	Bareggio	B	1	1
Id.	Id.	Lacchiarella	B	—	1
Id.	Id.	Noviglio	B	—	1
Id.	Id.	Rosate	B	1	1
Id.	Gallarate	Cornaredo	B	1	1
Id.	Id.	Lucernate	B	—	1
Id.	Id.	Pogliano	B	—	1
Id.	Id.	Solbiate Olona	B	—	1
Id.	Lodi	Bertonico	B	1	1
Id.	Id.	Borghetto Lod.	B	1	2
Id.	Id.	Castiraga V.	B	—	1
Id.	Id.	Lodi	B	1	2
Id.	Id.	Massalengo	B	2	1
Id.	Id.	Meleti	B	—	2
Id.	Id.	Merlino	B	—	1
Id.	Id.	Pieve Fissiraga	B	—	1
Id.	Id.	S. Colombano	B	—	2
Id.	Id.	S. Fiorano	B	—	2
Id.	Id.	Villanova Sill.	B	—	1
Id.	Milano	Cornate	B	—	1
Id.	Id.	Mediglia	B	—	1
Id.	Id.	Milano	B	7	5
Id.	Id.	Pero	B	1	1
Id.	Id.	Pieve Eman.	B	—	1
Id.	Id.	Rodano	B	—	1
Id.	Id.	S. Donato Mil.	B	—	1
Id.	Id.	Settala	B	1	1
Id.	Id.	Settimo Milan.	B	—	3
Modena	Mirandola	Camposanto	B	3	—
Id.	Id.	Cavezzo	B	10	—
Id.	Id.	Concordia	B	2	1
Id.	Id.	Finale	B	7	—
Id.	Id.	Medolla	B	1	—
Id.	Id.	Mirandola	B	6	—
Id.	Id.	S. Felice	B	2	—
Id.	Id.	S. Possidonio	B	4	—
Id.	Id.	S. Prospero	B	2	—
Modena	Modena	Bastiglia	B	5	—
Id.	Id.	Bomporto	B	1	3
Id.	Id.	Campogalliano	B	1	4
Id.	Id.	Carpi	B	25	3
Id.	Id.	Castelnuovo	B	5	—
Id.	Id.	Castelvetro	B	2	—
Id.	Id.	Fiorano	B	4	—
Id.	Id.	Formigine	B	5	—
Id.	Id.	Guiglia	B	3	8
Id.	Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Id.	Marano	B	8	2
Id.	Id.	Modena	B	14	3
Id.	Id.	Novantola	B	5	—
Id.	Id.	Novi di Mod.	B	3	—
Id.	Id.	Ravarino	B	—	2
Id.	Id.	S. Cesario	B	5	—
Id.	Id.	Sassuolo	B	8	—
Id.	Id.	Savignano	B	15	—
Id.	Id.	Soliera	B	5	1
Id.	Id.	Spilamberto	B	7	—
Id.	Id.	Vignola	B	2	—
Id.	Pavullo	Monfestino	B	19	—
Id.	Id.	Montefiorino	B	1	—
Id.	Id.	Pavullo	B	1	—
Napoli	Castellammare	Gragnano	B	3	—
Id.	Id.	Massalubrense	B	2	—
Id.	Id.	S. Giuseppe	B	1	—
Id.	Id.	Sorrento	B	2	—
Novara	Biella	Candelo	B	—	7
Id.	Id.	Ceretto Castello	B	1	—
Id.	Id.	Cerrione	B	1	2
Id.	Id.	Chiavazza	B	1	—
Id.	Id.	Lessona	B	—	2
Id.	Id.	Mezzana Mort.	B	—	1
Id.	Id.	Mongrando	B	1	—
Id.	Id.	Mottalciata	B	1	—
Id.	Id.	Salussola	B	—	1
Id.	Id.	Sandigliano	B	—	1
Id.	Id.	Veglio	B	—	1
Id.	Domodossola	Domodossola	B	—	1
Id.	Id.	Mozzio	B	—	1
Id.	Id.	Varzo	B	—	2
Id.	Novara	Agrate Conturb.	B	—	2
Id.	Id.	Borgomanero	B	2	6
Id.	Id.	Cerano	B	1	—
Id.	Id.	Novara	B	1	7
Id.	Id.	Pombia	B	—	1
Id.	Id.	S. Nazzaro Ses.	B	—	1
Id.	Id.	Sillavengo	B	—	1
Id.	Id.	Terdobbiate	B	1	—
Id.	Id.	Varallo Pomb.	B	—	1
Id.	Id.	Vinzaglio	B	—	2
Id.	Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Id.	Buranzo	B	—	4
Id.	Id.	Livorno Ferr.	B	2	—
Id.	Id.	Ronsecco	B	—	1
Id.	Id.	Trino	B	—	1
Id.	Id.	Villarboit	B	—	3
Padova	Padova	Arre	B	1	—
Id.	Id.	Baone	B	1	—
Id.	Id.	Cadoneghe	B	1	—
Id.	Id.	Carrara S. G.	B	1	1
Id.	Id.	Carrara S. St.	B	3	—
Id.	Id.	Casal Ser Ugo	B	1	2
Id.	Id.	Cervarese S. C.	B	2	1
Id.	Id.	Correzzola	B	2	—

Segue *Afta epizootica.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Padova	Padova	Gazzo	B	1	1
Id.	Id.	Legnaro	B	1	—
Id.	Id.	Maserà	B	1	—
Id.	Id.	Monselice	B	1	—
Id.	Id.	Padova	B	1	—
Id.	Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	Id.	Tombolo	B	—	1
Id.	Id.	Torreglia	B	2	—
Palermo	Palermo	Ciminna	Cp	1	1
Id.	Id.	Palermo	B	52	4
Id.	Id.	Id.	Cp	64	7
Id.	Termini	Termini	B	1	—
Parma	Borgo S. Donn.	Borgo S. Donn.	B	4	3
Id.	Id.	Busseto	B	7	12
Id.	Id.	Fontanellato	B	2	—
Id.	Id.	Fontevivo	B	1	—
Id.	Id.	Noceto	B	5	2
Id.	Id.	Polesine Parm.	B	1	—
Id.	Id.	Roccabianca	B	4	—
Id.	Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	Id.	S. Secondo	B	—	2
Id.	Id.	Soragna	B	5	7
Id.	Id.	Trecasali	B	—	2
Id.	Borgotaro	Tornolo	B	—	4
Id.	Parma	Calestano	B	—	1
Id.	Id.	Collecchio	B	1	—
Id.	Id.	Colorno	B	3	2
Id.	Id.	Corniglio	B	1	—
Id.	Id.	Cortile S. Mart.	B	—	1
Id.	Id.	Golese	B	—	2
Id.	Id.	Langhirano	B	—	1
Id.	Id.	Lesignano	B	3	3
Id.	Id.	Mezzani	B	—	4
Id.	Id.	Neviano	B	—	1
Id.	Id.	Sala Baganza	B	1	—
Id.	Id.	S. Lazzaro	B	—	2
Id.	Id.	S. Pancrazio	B	—	1
Id.	Id.	Sorbolo	B	4	3
Id.	Id.	Torrile	B	—	2
Id.	Id.	Traversetolo	B	—	2
Id.	Id.	Vigatto	B	3	5
Pavia	Mortara	Cassolnovo	B	1	—
Id.	Id.	Confienza	B	1	1
Id.	Id.	Frascarolo	B	—	2
Id.	Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Id.	Gropello	B	—	1
Id.	Id.	Ottobiano	B	—	1
Id.	Id.	Robbio	B	—	4
Id.	Id.	Vigevano	B	5	1
Id.	Id.	Zerbolò	B	1	1
Id.	Pavia	Alagna	B	1	1
Id.	Id.	Albuzzano	B	1	—
Id.	Id.	Belgioioso	B	5	1
Id.	Id.	Carbonara	B	2	—
Id.	Id.	Chignolo	B	2	1
Id.	Id.	Corteolona	B	2	6
Id.	Id.	Costa dei Nobili	B	1	1
Id.	Id.	Ferrera	B	2	—
Id.	Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Id.	Linarolo	B	2	2
Id.	Id.	Magherno	B	1	—
Id.	Id.	Mirabello	B	1	—
Id.	Id.	Miradolo	B	1	4
Id.	Id.	Monticelli	B	1	1
Id.	Id.	Pieve Porto M.	B	1	—
Pavia	Pavia	S. Genesio	B	1	—
Id.	Id.	S. Cristina	B	—	2
Id.	Id.	S. Zenone	B	1	—
Id.	Id.	Torre de' Negri	B	1	—
Id.	Id.	Torre d'Isola	B	6	—
Id.	Id.	Vellezzo	B	1	—
Id.	Id.	Zeccone	B	1	—
Id.	Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Voghera	Arena Po	B	2	—
Id.	Id.	Bastida Panc.	B	—	1
Id.	Id.	Canneto Pavese	B	1	—
Id.	Id.	Casei Gerola	B	—	3
Id.	Id.	Casteggio	B	2	1
Id.	Id.	Montesegale	B	—	1
Id.	Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Id.	S. Cipriano	B	1	—
Id.	Id.	S. Damiano	B	1	—
Id.	Id.	S.ta Giuletta	B	1	—
Id.	Id.	Torrazza	B	1	—
Id.	Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Foligno	Nocera Umbra	B	—	4
Id.	Orvieto	Orvieto	B	—	3
Id.	Perugia	Castiglione L.	B	—	1
Id.	Id.	Derata	B	—	3
Id.	Id.	Marsciano	B	5	—
Id.	Id.	Panicale	B	—	3
Id.	Id.	Perugia	B	4	6
Id.	Spoleto	Spoleto	B	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	Barchi	B	—	1
Id.	Id.	Mombaroccio	B	—	1
Id.	Id.	Novilara	B	2	1
Id.	Id.	Pergola	B	3	2
Id.	Id.	S. Angelo in L.	B	—	1
Id.	Urbino	Acqualagna	B	1	—
Id.	Id.	Cagli	B	2	—
Id.	Id.	Fermignano	B	1	—
Id.	Id.	Fossombrone	B	1	—
Id.	Id.	Frontone	B	2	—
Id.	Id.	Montefelcino	B	1	1
Id.	Id.	S. Ippolito	B	—	2
Id.	Id.	Sassocorvaro	B	1	—
Id.	Id	Urbino	B	5	2
Piacenza	Piacenza	Alseno	B	2	1
Id.	Id.	Besenzone	B	1	4
Id.	Id.	Bettola	B	2	1
Id.	Id.	Cadeo	B	4	7
Id.	Id.	Calendasco	B	2	—
Id.	Id.	Caorso	B	—	4
Id.	Id.	Carpaneto	B	1	2
Id.	Id.	Castell'Arquato	B	—	1
Id.	Id.	Castel S. Giov.	B	—	2
Id.	Id.	Castelvetro	B	3	—
Id.	Id.	Cortemaggiore	B	2	9
Id.	Id.	Fiorenzuola	B	5	1
Id.	Id.	Gropparello	B	1	1
Id.	Id.	Monticelli	B	1	—
Id.	Id.	Piacenza	B	1	5
Id.	Id.	Podenzano	B	1	2
Id.	Id.	Pontenure	B	3	3
Id.	Id.	Rivergaro	B	4	1
Id.	Id.	S. Giorgio	B	2	3
Id.	Id.	S. Pietro	B	2	3
Id.	Id.	Vernasca	B	1	—
Id.	Id.	Vigolzone	B	1	—
Id.	Id.	Villanova	B	3	3

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Segue Afta epizootica.					
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	B	11	4
Id.	Id.	Calcinaia	B	—	3
Id.	Id.	Capannoli	B	1	1
Id.	Id.	Fauglia	B	3	—
Id.	Id.	Lari	B	3	1
Id.	Id.	Orciano Pisano	B	2	1
Id.	Id.	Pisa	B	8	—
Id.	Id.	Pontedera	B	1	1
Id.	Id.	Vecchiano	B	3	—
Id.	S. Miniato	S. Miniato	B	2	—
Id.	Id.	S. Maria a M.	B	—	1
Id.	Volterra	Montecatini	B	3	—
Id.	Id.	Volterra	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Pola	Pola	Pola	B	—	1
Potenza	Lagonegro	Lagonegro	B	—	2
Id.	Matera	Matera	Cp O	3	—
Id.	Id.	Id.	S	2	—
Ravenna	Faenza	Brisighella	B	5	1
Id.	Id.	Castelbologn.	B	1	—
Id.	Id.	Riolo dei Bagni	B	3	—
Id.	Lugo	Cotignola	B	—	1
Id.	Id.	Lugo	B	6	3
Id.	Id.	Massa Lomb.	B	1	—
Id.	Id.	S. Agata sul S.	B	—	1
Id.	Ravenna	Alfonsine	B	7	2
Id.	Id.	Cervia	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Ravenna	B	31	5
Id.	Id.	Russi	B	2	1
Reggio di Cal.	Gerace Marina	Bianco	B	1	—
Id.	Reggio Calabr.	Bagaladi	B	6	1
Id.	Id.	Catona	B	2	1
Id.	Id.	Montebello Jon.	B	5	—
Reggio nell'E.	Reggio nell'E.	Albinea	B	2	—
Id.	Id.	Carpineti	B	1	—
Id.	Id.	Ciano d'Enza	B	1	—
Roma	Civitavecchia	Cerveteri	B	—	1
Id.	Frosinone	Amaseno	B	1	—
Id.	Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Id.	Roccagorga	B	—	1
Id.	Rieti	Rieti	B	1	—
Id.	Roma	Ciciliano	B	1	—
Id.	Id.	Grottaferrata	B	1	—
Id.	Id.	Roma	B	10	15
Id.	Viterbo	Grotte di Castr.	B	1	—
Id.	Id.	Oriolo Romano	B	1	—
Id.	Id.	Vetralla	B	1	—
Rovigo	Adria	Ariano Poles.	B	2	—
Id.	Id.	Contarina	B	1	—
Id.	Id.	Loreo	B	2	—
Id.	Id.	Porto Tolle	B	6	—
Id.	Rovigo	Bergantino	B	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo B.	B	4	—
Id.	Id.	Crespino	B	1	—
Id.	Id.	Crocetta	B	1	—
Id.	Id.	Ficarolo	B	2	—
Id.	Id.	Giacciano B.	B	1	—
Id.	Id.	Guarda Ven.	B	2	—
Id.	Id.	Pontecchio	B	1	—
Id.	Id.	Salara	B	4	—
Id.	Id.	Salvaterra	B	1	—
Salerno	Campagna	Capaccio	O	2	—
Id.	Id.	Eboli	Cp	1	—
Id.	Id.	Roscigno	B	4	—
Id.	Id.	Id.	O	3	—
Salerno	Campagna	Roscigno	S	2	—
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	B	2	—
Id.	Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Sassano	B	3	2
Id.	Id.	Teggiano	B	6	4
Id.	Salerno	Castiglione Gen	B	3	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Cava dei Tirr.	B	1	—
Id.	Id.	Montecorvino	O	2	—
Id.	Id.	Id.	S	1	—
Id.	Id.	Olevano sul T.	O	2	—
Id.	Id.	Tramonti	B	1	—
Id.	Vallo Lucania	Torchiara	B	1	—
Id.	Id.	Id.	Cp	—	1
Siena	Montepulciano	Chiusi	B	1	—
Id.	Id.	Montepulciano	B	2	—
Id.	Id.	Sinalunga	B	2	1
Id.	Siena	Asciano	B	—	1
Id.	Id.	Chiusdino	B	—	3
Id.	Id.	Colle di V. d'E.	B	1	—
Id.	Id.	Gaiole in Ch.	B	2	1
Id.	Id.	Montalcino	B	8	—
Id.	Id.	Monteriggioni	B	2	1
Id.	Id.	Poggibonsi	B	6	2
Id.	Id.	S. Giov. d'Asso	B	1	—
Id.	Id.	Siena	B	1	2
Id.	Id.	Sovicille	B	2	1
Siracusa	Noto	Noto	B	2	—
Id.	Siracusa	Siracusa	B	6	2
Id.	Id.	Id.	Cp O	1	2
Sondrio	Sondrio	Albaredo	B	—	2
Id.	Id.	Civo	B	1	1
Id.	Id.	Gordona	B	1	—
Id.	Id.	Grosio	B	3	4
Id.	Id.	Morbegno	B	1	2
Id.	Id.	Novate Mezz.	B	2	1
Id.	Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Id.	Sondalo	B	3	2
Id.	Id.	Sondrio	B	2	1
Spezia	Spezia	Ortonovo	B	1	—
Teramo	Penne	Penne	B	4	—
Id.	Teramo	Giulianova	B	13	—
Torino	Ivrea	Azeglio	B	—	2
Id.	Id.	Burolo	B	3	—
Id.	Id.	Caluso	B	3	—
Id.	Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Id.	Ivrea	B	1	—
Id.	Id.	Montalto Dora	B	1	—
Id.	Id.	Piverone	B	1	—
Id.	Id.	Quagliuzzo	B	1	—
Id.	Id.	Ronco Canavese	B	1	—
Id.	Id.	S. Ponso Can.	B	4	—
Id.	Id.	Settimo Rott.	B	1	—
Id.	Pinerolo	Inverso Pin.	B	2	—
Id.	Id.	Luserna S. G.	B	—	1
Id.	Id.	Villar Perosa	B	1	—
Id.	Susa	Avigliana	B	1	—
Id.	Id.	Buttigliera (A.	B	1	—
Id.	Id.	Coazze	B	9	1
Id.	Id.	Giaveno	B	3	—
Id.	Torino	Balangero	B	1	—
Id.	Id.	Candiolo	B	1	—
Id.	Id.	Carmagnola	B	7	—
Id.	Id.	Casalborgone	B	—	1
Id.	Id.	Ceres	B	2	—
Id.	Id.	Coassolo Torin.	B	1	—

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
				Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
		Segue Afta epizootica.			
Torino	Torino	Corio	B	9	—
Id.	Id.	Front	B	1	—
Id.	Id.	Legni	B	1	—
Id.	Id.	Marcorengo	B	1	—
Id.	Id.	Montaldo Tor.	B	1	—
Id.	Id.	Monteu da Po	B	1	—
Id.	Id.	Piazzo	B	1	1
Id.	Id.	Rivoli	B	2	—
Id.	Id.	S. Sebastiano	B	4	3
Id.	Id.	Torino	B	1	1
Id.	Id.	Volpiano	B	1	—
Trento	Bolzano	Barbiano	B	—	1
Id.	Id.	Cornedo	B	1	—
Id.	Borgo	Borgo	B	—	1
Id.	Cavalese	Cortaccia	B	5	—
Id.	Id.	Ora	B	1	—
Id.	Id.	Panchià	B	—	1
Id.	Cles	Brez	B	8	—
Id.	Id.	Castelfondo	B	—	1
Id.	Id.	Fondo	B	1	—
Id.	Merano	Castelbello	B	2	—
Id.	Id.	Laces	B	2	—
Id.	Id.	Parcines	B	3	—
Id.	Riva	Riva	B	—	2
Id.	Id.	Tenno	B	1	—
Id.	Rovereto	Brentonico	B	16	1
Id.	Id.	Chizzola	B	3	—
Id.	Id.	Mori	B	—	6
Id.	Id.	Pilcante	B	—	1
Id.	Id.	Pomarolo	B	18	4
Id.	Tione	Castello	B	1	—
Id.	Trento	Civezzano	B	—	2
Id.	Id.	Ischia	B	—	1
Id.	Id.	Trento	B	—	1
Treviso	Treviso	Asolo	B	1	1
Id.	Id.	Fonte	B	2	3
Id.	Id.	Mareno di P.	B	1	—
Id.	Id.	Riese	B	—	1
Venezia	Chioggia	Cavarzere	B	1	3
Id.	Venezia	Campolongo	B	2	—
Id.	Id.	Cinto Caomagg.	B	4	—
Id.	Id.	Concordia Sag.	B	—	1
Id.	Id.	Fossalta di P.	B	—	1
Id.	Id.	Grisolera	B	—	1
Id.	Id.	Mira	B	—	1
Id.	Id.	Noale	B	1	—
Id.	Id.	Pianiga	B	—	2
Id.	Id.	Pramaggiore	B	—	1
Id.	Id.	S. Michele Q.	B	1	1
Id.	Id.	Teglio Veneto	B	1	1
Id.	Id.	Vigonovo	B	—	1
Verona	Verona	Albaredo	B	—	1
Id.	Id.	Belfiore	B	—	1
Id.	Id.	Bonavigo	B	1	3
Id.	Id.	Bovolone	B	3	—
Id.	Id.	Ca' di David	B	7	2
Id.	Id.	Caldiero	B	3	1
Id.	Id.	Caprino	B	—	1
Id.	Id.	Cerro Veronese	B	4	1
Id.	Id.	Colognola	B	—	1
Id.	Id.	Concamarise	B	1	—
Id.	Id.	Illasi	B	1	—
Id.	Id.	Lazise	B	—	1
Id.	Id.	Marcellise	B	—	1
Id.	Id.	Minerbe	B	—	3
Id.	Id.	Nogarole	B	3	—
Verona	Verona	Oppeano	B	2	—
Id.	Id.	Ronco all'Ad.	B	—	2
Id.	Id.	Roverè Veron.	B	5	1
Id.	Id.	S. Giov. Lup.	B	5	—
Id.	Id.	Sanguinetto	B	—	1
Id.	Id.	S. Martino	B	2	—
Id.	Id.	S. Massimo	B	—	2
Id.	Id.	S. Ambrogio	B	1	—
Id.	Id.	Sona	B	3	—
Id.	Id.	Sorgà	B	—	1
Id.	Id.	Tregnago	B	1	—
Id.	Id.	Valeggio	B	3	1
Id.	Id.	Verona	B	—	2
Id.	Id.	Veronella	B	1	1
Id.	Id.	Vestenanuova	B	—	7
Id.	Id.	Villafranca	B	4	1
Vicenza	Vicenza	Albettone	B	2	—
Id.	Id.	Altissimo	B	1	—
Id.	Id.	Arsiero	B	—	1
Id.	Id.	Asigliano	B	1	
Id.	Id.	Bassano	B	2	4
Id.	Id.	Bolzano Vic.	B	—	3
Id.	Id.	Brendola	B	—	1
Id.	Id.	Castegnero	B	1	2
Id.	Id.	Chiampo	B	1	—
Id.	Id.	Crespadoro	B	1	—
Id.	Id.	Gambellara	B	2	—
Id.	Id.	Grumolo Abb.	B	1	3
Id.	Id.	Longare	B	2	4
Id.	Id.	Lonigo	B	1	—
Id.	Id.	Marostica	B	3	1
Id.	Id.	Montebello	B	2	—
Id.	Id.	Montecchio M.	B	2	—
Id.	Id.	Montegalda	B	—	1
Id.	Id.	Montegaldella	B	—	3
Id.	Id.	Mossano	B	2	3
Id.	Id.	Nanto	B	—	1
Id.	Id.	Piovene	B	—	1
Id.	Id.	Sandrigo	B	—	2
Id.	Id.	Sarego	B	1	2
Id.	Id.	Sossano	B	2	—
Id.	Id.	Torri di Quart	B	2	8
Id.	Id.	Trissino	B	3	—
Id.	Id.	Valstagna	B	1	—
Id.	Id.	Velo d'Astico	B	—	1
Id.	Id.	Villaga	B	1	2
				2484	983
		Malattie infettive dei suini			
Ancona	Ancona	Iesi	S	1	—
Aquila degli A.	Avezzano	Trasacco	S	1	—
Arezzo	Arezzo	Arezzo	S	—	1
Id	Id	Cortona	S	—	6
Ascoli Piceno	Ascoli	Arquata del T.	S	—	2
Id.	Fermo	Falerone	S	—	2
Bari delle P.	Bari	Bari	S	—	1
Benevento	Benevento	Apice	S	—	1
Catanzaro	Cotrone	Petilia Polic.	S	—	1
Firenze	Firenze	Borgo S. Lor.	S	1	—
Foggia	Bovino	Colle S. Vito	S	—	1
Id.	S. Severo	S. Marco in I.	S	1	—
Id.	Id.	Serracapriola	S	1	—
Genova	Savona	Savona	S	—	1

Segue *Malattie infettive dei suini.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Livorno	Piombino	Cecina	S	—	2
Mantova	Mantova	Sustinente	S	—	1
Massa e Carr.	Massa	Villafranca	S	—	1
Modena	Modena	Modena	S	1	1
Id.	Id.	Prignano	S	—	2
Palermo	Palermo	Palermo	S	1	—
Id.	Termini	Termini	S	—	1
Potenza	Lagonegro	S. Arcangelo	S	1	—
Id.	Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Id.	Salandra	S	—	1
Id.	Id.	Tricarico	S	—	1
Id.	Potenza	Avigliano	S	1	—
Id.	Id.	Laurenzana	S	1	—
Roma	Rieti	Morro Reatino	S	1	—
Id.	Id.	Rieti	S	1	—
Id.	Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Campagna	Serre	S	2	—
Id.	Sala Consilina	S. Rufo	S	2	—
Id.	Id.	Teggiano	S	1	—
Siena	Siena	Monteriggioni	S	1	—
Taranto	Taranto	Martina Franca	S	—	2
Teramo	Penne	Alanno	S	4	—
Trento	Bolzano	Appiano	S	—	1
Id.	Id.	Castelrotto	S	1	—
Trieste	Trieste	Trieste	S	18	3
Verona	Verona	Verona	S	—	3
				43	35

Morva.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Alessandria	Alessandria	Alessandria	E	—	1
Milano	Milano	Bollate	E	—	1
Id.	Id.	Milano	E	—	3
Piacenza	Piacenza	Carpaneto	E	—	1
Potenza	Melfi	Venosa	E	1	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	Reggio Emilia	E	—	1
				1	7

Farcino criptococcico

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Avellino	Avellino	Atripalda	E	1	—
Id.	Id.	Avellino	E	1	—
Id.	Id.	Bellizzi	E	1	—
Id	Id.	Forino	E	1	—
Id.	Id.	Mercogliano	E	4	—
Id.	Id.	Monteforte Ir.	E	2	—
Bari delle P.	Altamura	Forino	E	11	—
Id.	Bari	Canneto	E	1	—
Id.	Id.	Rutigliano	E	1	—
Id.	Barletta	Ruvo	E	1	—
Caltanissetta	Piazza Armer.	Barrafranca	E	1	—
Id.	Id.	Pietraperzia	E	1	—
Id.	Terranova	Mazzarino	E	1	—
Id.	Id.	Niscemi	E	6	—
Id.	Id.	Riesi	E	1	—
Id.	Id.	Terranova	E	1	—
Caserta	Caserta	Teano	E	—	1
Girgenti	Bivona	Cianciana	E	—	1
Id.	Girgenti	Ravanusa	E	1	—
Imperia	Imperia	Diano S. Pietro	E	2	—
Lecce	Brindisi	Mesagne	E	2	—
Massa e Carr.	Massa	Aulla	E	1	—
Napoli	Casoria	Caivano	E	1	—
Id.	Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Castellammare	Poggiomarino	E	4	—

Segue *Farcino criptococcico.*

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Castellammare	S. Giuseppe	E	4	—
Id.	Napoli	Napoli	E	2	1
Palermo	Palermo	Palermo	E	213	6
Id.	Termini	Partinico	E	1	—
Salerno	Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Id.	Pagani	E	1	—
Id.	Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	Id.	Sarno	E	1	—
Id.	Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	Arcola	E	2	—
Id.	Id.	Borghetto	E	1	—
Id.	Id.	Spezia	E	6	2
Id.	Id.	Vezzano Ligure	E	1	1
				282	12

Rabbia.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	Castelfidardo	Cn	—	1
Id.	Id.	Corinaldo	Cn	—	1
Id.	Id.	Iesi	Cn	1	1
Belluno	Belluno	Agordo	Cn	1	1
Chieti	Chieti	Chieti	Cn	—	2
Firenze	Firenze	Pontassieve	Cn	—	1
Foggia	Foggia	Cerignola	Cn	—	1
Id.	Id.	Volturara	Cn	1	—
Forlì	Cesena	Cesenatico	Cn	—	1
Girgenti	Girgenti	Campobello	E	—	1
Mantova	Mantova	Castel d'Ario	Cn	—	1
Id.	Id.	Guidizzolo	Cn	—	1
Modena	Modena	Carpi	Cn	—	1
Id.	Id.	Nonantola	Cn	—	1
Id.	Id.	Prignano	Cn	—	1
Id.	Id.	S. Cesario	Cn	—	1
Napoli	Casoria	Pomigliano	Cn	—	1
Id.	Castellammare	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Id.	Torre Annun.	Cn	—	1
Id.	Napoli	Napoli	Cn	3	3
Id.	Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Id.	Somma Vesuv.	Cn	—	1
Id.	Id.	Torre del Gr.	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Palermo	Cn	10	3
Id.	Termini	Valledolmo	Cn	1	—
Parma	Parma	Colorno	Cn	1	—
Id.	Id.	S. Pancrazio P.	B	2	—
Perugia	Perugia	Todi	Cn	—	1
Id.	Spoleto	Giano dell'Um.	Cn	—	1
Pesaro e Urbin.	Pesaro	S. Angelo in L.	Cn	—	1
Piacenza	Piacenza	Villanova	Cn	—	1
Taranto	Taranto	Pulsano	Cn	1	—
Treviso	Treviso	Crocetta Trev.	Cn	—	1
				23	33

Rogna.

Provincia	Circondario	Comune	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ancona	Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli A.	Aquila	Capitignano	O	—	1
Id.	Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	Id.	S. Demetrio	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Avezzano	Carsoli	O	2	—
Id.	Id.	Civita d'Antino	O	1	—
Id.	Id.	Gioia de' Marsi	O	—	1
Id.	Id.	Ortona de' Mar.	O	—	1
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	1	1
Avellino	Ariano di Pugl.	Accadia	O	1	—
Foggia	Bovino	Ascoli Satriano	O	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.				
Foggia	Bovino	Bovino	O	1	—
Id.	Id.	S. Agata di P.	O	1	—
Id.	Id.	Troia	O	1	—
Id.	Foggia	Biccari	O	1	—
Id.	S. Severo	S. Paolo di C.	O	1	—
Id.	Id.	Torremaggiore	O	1	—
Macerata	Camerino	Castel S. Ang.	O	1	—
Id.	Id.	Visso	O	1	—
Perugia	Foligno	Foligno	O	3	—
Roma	Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Id.	Monterotondo	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
				27	4
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre.				
Avellino	Avellino	Montefalcione	Cp	1	—
Bari delle P.	Barletta	Minervino	O	1	—
Caltanissetta	P. Armerina	Castrogiovanni	Cp	3	—
Id.	Id.	Piazza Armer.	O	10	—
Id.	Id.	Valguarnera	O	1	—
Foggia	S. Severo	Pietramontec.	Cp O	2	—
Roma	Roma	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Id.	Marcellina	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	1	—
Id.	Id.	S. Polo dei C.	O	1	—
Id.	Id.	Vallepietra	O	1	—
				23	—
	Pleuro-polmonite infettiva delle capre.				
Potenza	Matera	Bernalda	Cp	—	1
Id.	Id.	Ferrandina	Cp	1	—
Id.	Id.	Montescaglioso	Cp	3	—
Id.	Id.	Troina	Cp	1	—
Id.	Melfi	Palazzo S. G.	Cp	1	—
Id.	Potenza	Albano di Luc.	Cp	1	—
Id.	Id.	Pietrapertosa	Cp	—	1
Id.	Id.	Tolve	Cp	1	—
Id.	Id.	Trivigno	Cp	1	—
Salerno	Sala Consilina	Sanza	Cp	1	—
				10	2
	Vaiuolo ovino.				
Aquila degli A.	Aquila	Cagnano	O	2	—
Id.	Id.	Camarda	O	—	1
Id.	Id.	Capitignano	O	1	—
Id.	Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Cittaducale	Leonessa	O	2	—
Avellino	S. Angelo di L.	Calabritto	O	1	—
Id.	Id.	Caposele	O	1	—
Bari delle P.	Altamura	Altamura	O	1	—
Id.	Id.	Gravina	O	1	—
Id.	Barletta	Corato	O	1	—
Id.	Id.	Ruvo di Puglia	O	1	—
Firenze	Firenze	Pontassieve	O	2	1
Id.	Id.	Reggello	O	1	—
Id.	Id.	S. Godenzo	O	1	—
Foggia	S. Severo	Rignano Garg.	O	2	—
Id.	Id	S. Paolo di C.	O	1	—
Grosseto	Grosseto	Grosseto	O	6	—
Id.	Id.	Magliano in T.	O	—	1
Id.	Id.	Orbetello	O	1	—
Id.	Id.	Roccalbegna	O	1	—
Id.	Id.	Roccastrada	O	1	1
Pisa	Pisa	Bagni S. Giul.	O	2	—
Id.	Id.	Calci	O	1	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Vaiuolo ovino.				
Pisa	Pisa	Pisa	O	2	1
Id.	Id.	Vicopisano	O	1	—
Potenza	Lagonegro	Carbone	O	2	—
Id.	Id.	Senise	O	—	1
Id.	Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Melfi	Venosa	O	2	—
Id.	Potenza	Tramutola	O	1	—
Id.	Id.	Trivigno	O	1	—
Roma	Civitavecchia	Allumiere	O	1	—
Id.	Frosinone	Giuliano Rom.	O	1	—
Id.	Id.	Veroli	O	1	—
Id.	Id.	Vico nel Lazio	O	1	—
Id.	Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Id.	Castelnuovo P.	O	1	—
Id.	Id.	Mentana	O	1	—
Id.	Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Id.	Roma	O	3	3
Id.	Velletri	Cisterna	O	1	—
Id.	Viterbo	Grotte di Castr.	O	1	—
Salerno	Sala Consilina	Monte S. Giac.	O	1	—
Id.	Vallo della L.	Casalvelino	O	1	—
Siena	Montepulciano	Sarteano	O	1	—
Id.	Siena	Monticiano	O	1	—
				59	9
	Aborto epizootico.				
Modena	Modena	Nonantola	B	—	6
Siena	Montepulciano	Chiusi	B	—	1
				—	7
	Colera dei polli.				
Aquila degli A.	Avezzano	Pereto	P	—	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	16	19	20
Carbonchio sintomatico	4	4	4
Afta epizootica	65	965	3407
Malattie infettive dei suini	24	40	78
Morva	5	6	8
Farcino criptococcico	12	38	294
Rabbia	17	34	56
Rogna	7	24	31
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	5	11	23
Pleuro-polmonite infettiva delle capre	2	10	12
Vaiuolo ovino	11	47	68
Aborto epizootico	2	2	7
Colera dei polli	1	1	-

B *bovina*; Bf *bufalina*; O *ovina*; Cp *caprina*; S *suina*; E *equina*; P *pollame*; Cn *canina*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 35).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	601858	350 —	Lotto Fanny, Attilio, Elvira, *Gino*, Ugo e Peppino fu Antonio, minori sotto la patria potestà della madre Murru Teresa, ved di Lotto Antonio, dom. in Lanusei (Cagliari).	Lotto Fanny, Attilio, Elvira, *Luigi*, Ugo e Peppino fu Antonio, minori ecc., come contro.
P. N. 5 %	8835	715 —	Lotto *Gino*, Ugo, Peppino ed Elvira fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre Murru Teresa fu Efisio, ved. di Lotto Antonio, dom. in Lanusei (Cagliari).	Lotto *Luigi*, Ugo, Peppino ed Elvira fu Antonio, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	201706	55 —	*Alvazzi* Erminia, di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Varzo (Novara).	*Delfrate-Alvazzi* o *Alvazzi-Del Frate* Erminia, minore ecc., come contro
3.50 %	586104	402.50	Fumel Pierina fu *Sciamys* Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Mazza Emilia, ved. Fumel, dom. in Parma.	Fumel Pierina fu Vincenzo *Schiamyl*, minore ecc., come contro.
»	801237	49 —	Roggiero *Luigia-Clotilde* di Giuseppe, nubile, dom. in Donnaz (Torino) vincolata.	Roggiero *Clotilde-Luigia* di Giuseppe, nubile, dom. come contro, vincolata.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria Provinciale di Firenze il 10 febbraio 1925	2328	Cap. 2,700 —	Boicelli *Bianca* fu Stefano.	Boicelli *Maria chiamata Bianca* fu Stefano.
Buono Tesoro novennale 3ª serie	707	» 25,000 —	*Piccinelli Pietro Herero* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Zani Palmira fu Angelo.	*Piccinelli-Cherrero Pietro-Angelo* fu Giovanni, minore ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 7ª emissione	807	» 1,800 —	Cellini *Eugenio* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre.	Cellini *Attila-Eugenio-Carlo* di Antonio, minore ecc., come contro.
3.50 %	519939	63 —	Laurella Enrichetta fu *Giovanni*, ved. di Romeo Pietro, dom. in Rivarolo Canavese (Torino).	Laurella Enrichetta fu *Giuseppe*, vedova ecc. come contro.
Cons. 5 %	350430	2,785 —	Corte Argentino fu *Felice*, minore, sotto la patria potestà della madre Corte Giuseppina fu Michele, ved. Corte, dom. in Torino.	Corte Argentino fu *Quirino-Felice*, minore ecc., come contro.
3.50 %	807456	280 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	291006	425 —	Marino *Giuseppina* di Domenico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Esposito Gaetano, dom. in Viggiano (Potenza, vincolata.	Marino *Maria-Giuseppa* di Domenico, minore ecc., come contro, vincolata.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	262400	110 —	*Leonardo* Angela fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sambuco Pietra, ved. di *Leonardo* Angelo, dom. in Castrogiovanni (Caltanissetta).	*Lunardo* Angela fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Sambuco Pietra, ved. di *Lunardo* Angelo, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	887	Cap. 2,100 —	Magni *Anita* di Mauro, minore sotto la patria potestà del padre.	Magni *Giuseppina* di Mauro, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	284228	1,700 —	Nicoletti *Calogera* fu Valentino, moglie di Nicoletti Luigi, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta), vincolata.	Nicoletti *Maria-Calogera* fu Valentino, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	155128	1,155 —	Mencattini Tito e Tommaso, minori, sotto la tutela di *Teoni Clemente fu Tommaso*, dom. a Verona, vincolata d'usufrutto.	Mencattini Tito e Tommaso, minori sotto la tutela *legale della madre Mencattini Emilia di Sante*, nubile, dom. a Verona; vincolata d'usufrutto.
3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria emessa dalla Tesoreria di Genova il 21 settembre 1924	520	Cap. 10,000 —	*Natale* Quenza fu Francesco.	*Giovanni Natale vulgo Natale Quenza* fu Francesco.
3.50 % (1906) Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Tesoreria provinciale di Genova il 20 gennaio 1925	7943	» 4,000 —	*Bozano* Oreste fu Angiolo.	*Bozzao* Oreste fu Angiolo.
3.50 % (1902)	32031	63 —	Gardinazzi Bice, *Luigi* e Remo di Giacomo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Dosolo (Mantova).	Gardinazzi Bice, *Mario-Luigi* e Remo di Giacomo, minori ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 marzo 1926.

Il direttore generale: Cirillo.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 4 posti di cancelliere all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il proprio decreto in data 2 gennaio 1925 con il quale venne aperto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di cancelliere all'estero;

Considerata l'opportunità di consentire anche ad altri funzionari l'eventuale possibilità di partecipare al concorso predetto:

Determina:

Art. 1.

I funzionari che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 del precitato decreto Ministeriale potranno presentare la domanda di ammissione al concorso entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta come segue:

Gr. uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, presidente;

Gr. uff. Giacomo Gorrini, Regio Ministro plenipotenziario onorario, membro;

Comm. Vincenzo Lojacono, Regio Ministro plenipotenziario, membro;

Don Ascanio dei principi Colonna, Regio consigliere di legazione di 1ª classe, membro;

Cav. uff. Manfredo Helminger, direttore nell'Amministrazione degli archivi di Stato, membro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1926.

Il Ministro: Mussolini.

Tommasi Camillo *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.